

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

174° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|--|--------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » 46 |
| 7 ^a - Istruzione | » 60 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 63 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 66 |
| 11 ^a - Lavoro | » 69 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » 167 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 173 |

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 3 |
|--|--------|

Organismi bicamerali

| | |
|----------------------------|----------|
| Terrorismo in Italia | Pag. 177 |
|----------------------------|----------|

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|----------|
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | Pag. 179 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri | » 183 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 184 |
|--------------------|----------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 103*, contro il senatore Rapisarda, per il reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli articoli 3 e 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti).

(R 135 0 00, C 21ª, 0111)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il Senatore RAPISARDA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il senatore FILETTI.

Congedato il senatore Rapisarda, prendono la parola i senatori FILETTI e COCO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica senatore Saporito di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 157*, contro il senatore Mazzola, per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21ª, 0112)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Prendono la parola i senatori COCO, SAPORITO, PREIONI, COMPAGNA, FABJ RAMOUS, GIORGI, FILETTI e MAISANO GRASSI.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 21.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

119^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

CALVI

Intervengono i Ministri per le riforme istituzionali ed elettorali Elia e per i rapporti con il Parlamento Barile.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) (1320)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che la Commissione si è pronunciata sui presupposti di costituzionalità del precedente decreto-legge di analogo contenuto nella seduta del 15 giugno scorso, propone di ribadire il parere favorevole anche sull'attuale testo.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)

De Matteo: Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)

Compagna ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

Compagna ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

Fabbri ed altri: Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

Acquaviva ed altri: Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

Gava ed altri: Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

Speroni ed altri: Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

Rocchi ed altri: - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore SALVI illustra alcune proposte di coordinamento all'articolo 3 già approvato nella precedente seduta.

Gli emendamenti coord.1, coord.2 e coord.3 vengono quindi posti ai voti e accolti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire ad alcuni commissari impegnati nei lavori dell'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione sugli emendamenti concernenti il problema delle minoranze linguistiche, la Commissione procederà intanto all'esame degli altri emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore MARCHETTI illustra gli emendamenti 5.20 e 5.21 finalizzati a sostituire l'utilizzazione della legge delega con la legge ordinaria. Dà poi conto degli emendamenti 5.28, 5.27 e 5.23 con i quali si prevede un sistema di controlli più articolato nell'ipotesi in cui si dovesse mantenere la legge delega. Si sofferma, infine, sugli emendamenti 5.24 e 5.26 precisando che con essi si affronta, per segnalarne l'urgenza, il problema del voto degli italiani all'estero su cui erano stati presentati altri emendamenti poi ritirati. In considerazione del contenuto dei propri emendamenti non ritiene di doverli ritirare.

Il presidente ACQUARONE ricorda che in questa materia vi è un problema di compatibilità con le norme costituzionali che va ulteriormente approfondito.

Il senatore SAPORITO ritiene che la questione abbia natura preminentemente politica e che ormai sia giunto il momento di trovare una soluzione adeguata.

Il presidente ACQUARONE, con riferimento agli emendamenti 5.20 e 5.28, fa presente che desta non poche perplessità di ordine costituzionale la norma che obbliga il Governo alla presentazione di un disegno di legge e quella che prevede il carattere vincolante dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore MAZZOLA illustra quindi gli emendamenti 5.3, volto a rendere più congruo il termine per la delimitazione dei collegi, 5.4, che fornisce un ulteriore criterio per la stessa delimitazione, 5.5, che tiene conto del testo elaborato dalla Camera dei deputati, 5.6 che integra la procedura con i pareri delle regioni ed i conseguenti 5.7 e 5.8.

Il senatore CASTIGLIONE si sofferma sull'emendamento 5.10, identico al 5.3, precisando che l'attuale termine di due mesi appare del tutto insufficiente ed auspicando una riflessione per un ulteriore prolungamento dello stesso termine, che tenga conto dei numerosi adempimenti previsti dal disegno di legge.

Il senatore COVI illustra l'emendamento 5.9, osservando che, specialmente nelle grandi città, lo scostamento del 10 per cento dalla media della popolazione dei collegi appare eccessivo.

Il senatore PREIONI, soffermandosi sull'emendamento 5.29, ritiene preferibile che in un testo di legge siano eliminate espressioni generiche come «di norma», che in altri casi hanno dato luogo a non pochi inconvenienti. Dichiarò di nutrire perplessità sull'emendamento 5.20 per i motivi già indicati dal Presidente.

Si apre quindi la discussione sull'emendamento 5.20.

Il relatore SALVI ritiene che sull'emendamento 5.20 il vero problema sia quello di stabilire se si voglia utilizzare effettivamente il meccanismo della delega. A suo avviso la procedura prevista nella proposta in esame, che si basa su una commissione indipendente non nominata dal Governo, è forse quella preferibile. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.20.

Il ministro ELIA è dell'avviso che non si possa obbligare il Governo ad esercitare l'iniziativa legislativa, anche perchè l'eventuale inosservanza sarebbe praticamente inefficace. La soluzione contenuta nel disegno di legge appare come la più equilibrata e garantista.

Concorda il senatore COVI.

La senatrice TOSSI BRUTTI dichiara la propria contrarietà sull'emendamento 5.20.

Anche il senatore SAPORITO ritiene che solo utilizzando il meccanismo della delega legislativa sia possibile rispettare il termine previsto.

L'emendamento 5.20, posto ai voti, è respinto.

Successivamente, la senatrice TOSSI BRUTTI dichiara la propria contrarietà anche sugli emendamenti 5.3, 5.10 e 5.12. Infatti, pur rendendosi conto delle difficoltà operative, ritiene che un impegno adeguato alla urgenza politica possa consentire al Governo di rispettare il termine di due mesi previsto dal testo del relatore.

Il relatore SALVI è dell'avviso che dal punto di vista tecnico i due mesi previsti siano sufficienti e che un termine breve corrisponda alla richiesta pressante di nuove elezioni.

Il ministro ELIA, nel rimettersi alla decisione della Commissione, fa comunque notare che nella fissazione del termine occorre tener conto di tutti i passaggi previsti per ottenere una procedura il più possibile trasparente e garantita.

Il senatore PREIONI è contrario all'emendamento, che assume un carattere obiettivamente dilatorio.

Il senatore COVI dichiara di essere favorevole ad un prolungamento del termine che tenga conto della complessa procedura da espletare.

Gli identici emendamenti 5.3, 5.10 e 5.12, posti ai voti, sono approvati.

Si passa quindi all'emendamento 5.24.

Il senatore PREIONI, pur condividendo le motivazioni dell'emendamento, ritiene che la formulazione di esso sia insoddisfacente, anche per la difficoltà di individuare basi territoriali stabili.

Il senatore COVI esprime avviso contrario per ragioni di ordine pratico. Auspica che si possa individuare una soluzione adeguata per risolvere il problema del voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore SAPORITO ricorda di aver ritirato il proprio emendamento in materia aderendo ad una precisa richiesta del Presidente ed in attesa di un parere del Governo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che la questione sia estremamente seria ed importante. Per questo è indispensabile fornire una risposta adeguata che contribuisca a quello che si preannuncia come un vero e proprio allargamento della democrazia e come un

risarcimento nei confronti di cittadini troppo spesso lasciati ai margini della collettività nazionale. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento per non costringere anche chi concorda con le finalità della proposta ad un voto al momento contrario a causa di difficoltà di fatto.

Il relatore SALVI ritiene che vi siano problemi di carattere costituzionale che non sono superabili con un disegno di legge ordinaria. È opportuno quindi affrontare questo importante problema in modo adeguato.

Il senatore SAPORITO ricorda che alla Camera sono state recentemente individuate alcune soluzioni convincenti. Auspica che altrettanto si possa fare anche al Senato.

Il senatore CALVI è convinto che vi siano tutte le condizioni per risolvere il problema. A suo giudizio la Commissione potrebbe farsi promotrice di un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

La senatrice TOSSI BRUTTI sottolinea che i vincoli di carattere costituzionale sono più incisivi per il Senato rispetto a quanto è stabilito per la Camera. Per questa ragione non si era finora pensato di affrontare questo problema nella legge elettorale del Senato. Fa presente che, a quanto risulta, non è stata ancora completata l'anagrafe degli aventi diritto al voto.

Il senatore CASTIGLIONE ritiene opportuno che l'emendamento sia ritirato per favorire una più attenta riflessione sulle notevoli difficoltà tecniche che si presentano.

Il senatore MARCHETTI ribadisce che il proprio emendamento si limita a segnalare l'esistenza del problema ed a indicare una possibile soluzione senza entrare nel merito delle difficoltà di ordine costituzionale. Chiede che la questione sia accantonata per essere nuovamente esaminata dalla Commissione prima della conclusione dell'esame.

Il senatore MAZZOLA, ricordato di aver svolto la funzione di relatore sulla legge relativa alla cittadinanza, osserva che in Commissione si è registrata una larghissima volontà politica favorevole a risolvere in modo adeguato il problema del voto degli italiani all'estero. Si è constatato, altresì, che vi sono delle difficoltà di carattere costituzionale, analoghe a quelle esistenti per la legge elettorale della Camera, che richiedono un ulteriore approfondimento. Sarebbe quindi preferibile esaminare gli emendamenti direttamente in Assemblea, dato che per quella data sarà possibile tener conto anche della soluzione adottata dalla Camera.

Il presidente ACQUARONE prende atto della richiesta del senatore Marchetti e accantona l'esame dell'emendamento.

Intervenendo sugli emendamenti 5.4 e 5.29, il relatore SALVI precisa che nella formazione dei collegi vi sono dei criteri da considerare prevalenti e dei criteri subordinati. Sia quello suggerito dall'emendamento 5.4 che quello, non tassativo, cui si riferisce l'emendamento 5.29 vanno considerati come subordinati. Per questo non concorda con l'emendamento 5.9, mentre preannuncia una nuova formulazione del comma che tenga conto in modo più preciso di tale esigenza.

Concorda il senatore MAZZOLA.

L'esame degli emendamenti 5.4 e 5.29 è quindi accantonato.

Il senatore MAZZOLA ritiene che la proposta di diminuire la percentuale di scostamento dalla media della popolazione dei vari collegi della regione dovrebbe essere valutata alla stregua dei criteri per la delimitazione dei collegi, tenendo conto delle esigenze dissimili dei collegi delle grandi città e di quelli delle province.

Il senatore SALVI fa presente che, rispetto ad altri paesi, la percentuale del 10 per cento è già abbastanza rigida.

Il ministro ELIA osserva che in effetti in Francia la discussione si è incentrata sulla scelta fra la percentuale del 10 e del 20 per cento.

Il senatore COVI propone una doppia soluzione: stabilire il limite del 5 per cento per le aree metropolitane e del 10 per cento per gli altri collegi.

Il senatore PREIONI ribadisce la propria contrarietà nei confronti di soluzioni eccessivamente rigide. A suo avviso occorrerebbe privilegiare il criterio delle aree omogenee.

Il senatore RIVIERA segnala il rischio che attraverso la fissazione di soglie dissimili si determinino disparità di trattamento fra i candidati dei diversi collegi.

Il senatore COVI, prendendo atto di tale ultima osservazione, ritira l'emendamento 5.9.

Quanto all'emendamento 5.5, il RELATORE si dichiara favorevole alla sua prima parte, concernente il termine per gli adempimenti della Commissione di esperti, trovando preferibile - circa la seconda parte dell'emendamento - la formulazione contenuta nel testo da lui proposto, segnalando l'esigenza di predeterminare l'indicazione del Presidente di quest'organo nonchè l'inopportunità di comprendere tra gli esperti i funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno.

Concorda il ministro ELIA, sia in riferimento al termine di cui si tratta sia in ordine alla designazione del Presidente; quanto alla

individuazione degli altri esperti, peraltro, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore COVI, in una dichiarazione di voto, si dichiara contrario alla seconda parte dell'emendamento, invitando i proponenti a riformulare la proposta omettendo tale disposizione.

Il senatore MAZZOLA, quindi, riformula l'emendamento, limitandone il contenuto alla determinazione del termine e riservandosi di presentare all'Assemblea un emendamento concernente la composizione della Commissione di esperti, anche in relazione alle corrispondenti determinazioni della Camera dei deputati.

L'emendamento 5.5 viene posto in votazione, limitatamente alla parte residua, insieme all'emendamento 5.11, di identico contenuto: la Commissione approva.

L'emendamento 5.21, quindi, viene dichiarato precluso.

Accantonati gli emendamenti 5.13 e 5.26, presentati dal senatore PONTONE, il senatore PREIONI si dichiara contrario all'emendamento 5.6, che trova pretestuoso e dilatorio, ritenendo che le regioni non siano da chiamare in causa, in tale materia, in conformità ai loro compiti istituzionali.

Il senatore MAZZOLA esprime il suo stupore per l'atteggiamento del Gruppo della Lega Nord, dichiarandosi disponibile, peraltro, a riformulare l'emendamento riducendo a quindici giorni il termine ivi previsto.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che l'emendamento sia fondato e ragionevole, poichè l'esigenza di rafforzare l'assetto regionalistico può essere perseguita anche attraverso tale adempimento, per il quale, comunque, si dovrebbe prevedere un termine di 15 giorni.

Il senatore PREIONI, quindi, presenta un subemendamento volto a ridurre ulteriormente il termine in questione sino a dieci giorni (5.6/1).

Il relatore SALVI chiede chiarimenti circa le connessioni fra gli emendamenti 5.6 e 5.7 e paventa che la proposta in esame costituisca un aggravamento non necessario dell'*iter* di cui si tratta, dichiarandosi disponibile, peraltro, verso una formulazione più appropriata.

Concorda il ministro ELIA, che rammenta l'esperienza inglese, nella quale si riscontra una partecipazione delle autorità locali, in via consultiva, alla determinazione dei collegi, quale garanzia di maggiore correttezza e ponderazione.

Il senatore MAZZOLA ritira l'emendamento 5.7.

Il senatore RIVIERA si dichiara favorevole all'emendamento 5.6, purchè sia mantenuto il termine di trenta giorni, ritenuto più congruo.

Il senatore COVI reputa necessario chiarire la decorrenza del termine in questione, anche in riferimento al parere parlamentare.

Il senatore MARCHETTI trova preferibile il termine di trenta giorni e ritiene infondata la preoccupazione espressa dal senatore Preioni circa il proposito dilatorio dell'emendamento.

Il senatore PREIONI ritira il subemendamento 5.6/1.

Il senatore MAZZOLA, quindi, presenta un nuovo testo dell'emendamento 5.6, volto a riformulare il comma 3 dell'articolo 5 nel senso emerso dal dibattito: la Commissione all'unanimità accoglie il predetto emendamento.

Il senatore MARCHETTI ritira gli emendamenti 5.22 e 5.28.

Quanto all'emendamento 5.27, il relatore SALVI esprime perplessità sia per ragioni di ordine costituzionale sia per motivi di coerenza alle determinazioni già assunte dalla Commissione: invita poi il proponente a ritirare l'emendamento.

Il senatore MARCHETTI insiste per la votazione dell'emendamento.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che i principi stabiliti dalla legge n. 400 del 1988 in tema di pareri parlamentari su atti del Governo escludano radicalmente l'opportunità e la legittimità di un parere parlamentare vincolante.

Il ministro ELIA si associa alle valutazioni testè rese dal relatore e dalla senatrice Tossi Brutti.

La votazione dell'emendamento, quindi, viene accantonata.

Il senatore MAZZOLA ritira l'emendamento 5.8.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

120^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

RIVIERA

Interviene il ministro per le politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

(R 027 0 00, C 01^a, 0004)

Si procede all'elezione di un Vice Presidente.

I senatori PONTONE, ROVEDA e SPERONI non partecipano al voto.

Risulta eletto il senatore RIVIERA.

SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il senatore PONTONE reputa impropria e ingiustificata la possibilità che partecipino alla elezione di componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione senatori che sostituiscono membri effettivi. Si riserva, pertanto, di rappresentare tale questione alla Giunta per il Regolamento.

Il presidente ACQUARONE osserva che la questione è disciplinata in modo non equivoco dal Regolamento del Senato: pertanto, l'organo competente per l'esame di eventuali proposte di modifica che si intendono formulare al riguardo, è la Giunta per il Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

PECCHIOI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)

DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)

COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, procedendo con l'emendamento 1.9, precedentemente accantonato.

Il ministro PALADIN, a tale riguardo, osserva che la proposta emendativa risulta difforme dal criterio di equilibrio tra rappresentanza maggioritaria e rappresentanza proporzionale, determinate rispettivamente nella misura del 75 e del 25 per cento: per tale motivo essa dovrebbe suscitare un'obiezione di principio. Cionondimeno, il caso in questione esige una deroga in ragione di principi costituzionalmente rilevanti che si possono ricondurre, sia pure indirettamente, all'articolo 6 della Costituzione, in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

Il senatore POSTAL rammenta i criteri di attuazione della cosiddetta Misura 111, realizzati dalla legge n. 422 del 1991, nel senso di riequilibrare la distribuzione geografica dei collegi elettorali al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza, per le popolazioni residenti nella provincia di Bolzano, alle diverse componenti linguistiche. Si associa, inoltre, alle valutazioni rese dal ministro Paladin, dichiarandosi favorevole - a nome del Gruppo della Democrazia cristiana - all'emendamento 1.9, anche in relazione all'emendamento 5.17, che risponde in modo più convincente alla questione in esame rispetto al testo proposto dal relatore nell'articolo 5 comma 1, lettera d).

Il RELATORE, quindi, trova poco persuasivo il rapporto istituito tra la citata Misura 111 e l'emendamento in esame, che il Governo sembra condividere in base a ragioni diverse da quelle ascrivibili alla predetta

Misura. In ogni caso, la soluzione recata dalla legge n. 422 del 1991 appare conforme al sistema elettorale previgente, mentre il sistema elettorale maggioritario porta a ritenere non più attuale, o comunque non necessaria, tale soluzione. Poichè la riforma prevede la ripartizione tra quota maggioritaria e quota proporzionale in misura tendenzialmente uniforme, con le esclusioni determinate dalla Costituzione per il Molise e la Valle d'Aosta, invita il rappresentante del Governo a motivare ulteriormente il suo orientamento.

Il ministro PALADIN non trova fondato l'argomento per il quale l'espresso riferimento costituzionale per il Molise e la Valle d'Aosta escluda una soluzione derogatoria anche per il Trentino-Alto Adige, in quanto la previsione costituzionale è fondata su ragioni di carattere eminentemente territoriale. Nel caso in questione, viceversa, si tratta di introdurre un criterio di bilanciamento tra i principi e i criteri dianzi evocati e il principio di tutela della minoranze linguistiche contenuto nell'articolo 6 della Costituzione e reso operativo nell'ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige. D'altra parte, l'accordo raggiunto tra i gruppi linguistici interessati può essere assunto quale indice sintomatico del predetto equilibrio, anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Quanto alla diversa prospettazione del problema in riferimento alla modifica del sistema elettorale, le garanzie recate dalla Misura 111 troverebbero una minore tutela nel rigido rispetto del criterio comune di ripartizione dei seggi tra le quote di rappresentanza maggioritaria e proporzionale.

Il senatore PONTONE, quindi, motiva il suo voto contrario all'emendamento in esame e a quelli che vi sono connessi: nel nuovo sistema elettorale, infatti, tale disposizione sarebbe contraddittoria e lesiva di principi costituzionali.

Il senatore SPERONI preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore COVI ritiene preferibile non alterare l'equilibrio faticosamente conseguito in ordine a una controversia storica che, anche per la materia in questione, ha trovato finalmente una soluzione soddisfacente. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento 1.9.

Del pari favorevole è l'avviso dei senatori RIVIERA, MAZZOLA, COMPAGNA e MARCHETTI.

L'emendamento 1.9, posto successivamente in votazione, viene approvato dalla Commissione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori PONTONE, COVI e MARCHETTI, la Commissione accoglie l'articolo 1 nel testo emendato.

Si procede quindi all'esame congiunto degli emendamenti 1.0.2 e 2.0.1, tra loro connessi, che erano stati precedentemente accantonati.

Il RELATORE motiva il suo dissenso da tali emendamenti, intesi a conferire una forma di tutela alle minoranze linguistiche che egli giudica impropria, laddove gli emendamenti concernenti la lettera d), comma 1 dell'articolo 5 prospettano al riguardo una soluzione più persuasiva.

Il ministro PALADIN esprime il contrario avviso del Governo in ordine agli emendamenti in esame.

Del pari contraria è l'opinione dei senatori COVI e PONTONE.

Gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.1, posti separatamente in votazione, non risultano accolti.

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 5 precedentemente accantonati.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 5.13, volto ad assicurare una suprema garanzia di imparzialità nella scelta degli esperti da designare nella Commissione di cui si tratta.

Il presidente ACQUARONE osserva che, in una valutazione di stretto ambito giuridico e istituzionale, la soluzione prospettata dall'emendamento in esame risulta più soddisfacente di quella recata nel testo del relatore: è improprio, infatti, attribuire ai Presidenti delle Camere compiti di amministrazione attiva quali si realizzano anche nel potere di nomina.

Il senatore SPERONI ritiene che, se non viene attribuita al Presidente della Repubblica una facoltà di scelta tra un numero di candidati superiore a quello degli esperti da nominare, egli sarebbe titolare di un potere meramente formale. In ogni caso, egli non ripone alcuna fiducia nella funzione di garanzia dell'attuale Presidente della Repubblica.

Il presidente ACQUARONE invita il senatore Speroni a osservare il dovuto rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica.

Il senatore SPERONI ribadisce la sua valutazione.

Il senatore SAPORITO, quindi, si dichiara contrario, in linea di principio, all'attribuzione di poteri di nomina ai Presidenti dei due rami del Parlamento: la peculiarità della materia, peraltro, e il suo tenore critico, suggeriscono una soluzione conforme a quella proposta dal relatore, opportunamente integrata ai sensi dell'emendamento in esame, suscettibile di conferire maggiore equilibrio al meccanismo di nomina.

Il senatore COMPAGNA motiva il suo consenso all'emendamento, che può assicurare una soluzione soddisfacente alle perplessità di natura istituzionale evocate dal Presidente.

Il senatore MARCHETTI preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore CASTIGLIONE dà ragione del suo voto favorevole.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo si rimettono alle valutazioni della Commissione.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 5.13.

Quanto all'emendamento 5.14, il senatore PONTONE reputa opportuno prescrivere l'effetto vincolante del parere parlamentare, che altrimenti si risolverebbe in una mera formalità.

Il senatore SAPORITO ritiene che il parere in questione, per sua natura, non possa avere un effetto vincolante.

L'emendamento 5.14 viene poi respinto.

Conseguentemente viene dichiarato precluso l'emendamento 5.27, la cui votazione era stata accantonata nella seduta antimeridiana.

Gli emendamenti 5.15 e 5.16 sono ritirati.

L'emendamento 5.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.9.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.18, già accantonato: esso viene illustrato dal senatore RIZ, che trova non soddisfacente la formulazione proposta dal relatore nella lettera *d*) del comma 1. Si dichiara favorevole, peraltro, all'emendamento 5.17, purchè con esso si intenda sostituire l'intera lettera *d*).

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO riformula l'emendamento 5.17, quale proposta interamente sostitutiva della lettera *d*).

Il senatore SPERONI non condivide gli emendamenti in esame, che potrebbero alterare il sistema di determinazione dei collegi, non adattabile in ragione della presenza di minoranze linguistiche nelle diverse aree territoriali. Tale soluzione sarebbe anche lesiva del principio di rappresentanza democratica.

Il senatore BRATINA ritiene che l'articolo 6 della Costituzione debba essere interpretato, anche in conformità alla più autorevole dottrina costituzionale, nel senso di riconoscere nelle minoranze linguistiche altrettante minoranze nazionali: ad esse, pertanto, occorre garantire un'adeguata rappresentanza parlamentare. D'altra parte, in Croazia e in Slovenia sono previste forme di garanzia per la rappresentanza delle minoranze italiane ivi residenti. Si sofferma analiticamente, quindi, sui meccanismi di tutela previsti nella legislazione croata e in quella slovena circa la rappresentanza parlamentare delle minoranze italiane.

Il senatore PONTONE, quindi, si dichiara contrario all'emendamento ritenendo che non si possa subordinare il criterio generale di delimitazione dei collegi all'esigenza di fornire garanzie alle minoranze linguistiche.

Il senatore MARCHETTI condivide gli emendamenti presentati in materia: essi, peraltro, assumono un tenore prevalentemente declamatorio, laddove i corrispondenti emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di rifondazione comunista, precedentemente respinti dalla Commissione, avrebbero assicurato maggiore efficacia a tale proposito di tutela.

Il senatore COVI, domanda chiarimenti sugli effetti della disposizione recata dalla lettera *d*) in ordine ai collegi elettorali del Friuli Venezia Giulia, ritenendo opportuno, comunque, mantenere tale riferimento.

Il senatore CASTIGLIONE si dichiara contrario agli emendamenti reputando più soddisfacente il testo del relatore proprio in ragione delle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche.

Il senatore POSTAL invita a integrare gli emendamenti nel testo del relatore, non rilevando alcuna contraddizione tra le rispettive disposizioni.

Il relatore SALVI osserva che la lettera *d*) del testo in esame, nella prima parte prospetta una possibile tecnica di tutela conforme agli obiettivi degli emendamenti 5.18 e 5.17. Condivise le osservazioni formulate dal senatore Bratina, illustra poi un nuovo emendamento (5.30) volto a ricomprendere il contenuto dei predetti emendamenti, integrandolo nel testo da lui proposto.

Il senatore ROVEDA preannuncia una richiesta di votazione per parti separate dell'articolo 5, al fine di consentire una distinta pronuncia di voto in ordine alla lettera *d*) di cui si tratta.

Il ministro PALADIN si dichiara favorevole all'emendamento 5.30. L'emendamento 5.17 è ritirato dai proponenti.

L'emendamento 5.30 viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 5.18 ne risulta assorbito.

Del pari assorbiti risultano poi gli emendamenti 5.19, 5.2 e 5.25.

La votazione dell'articolo 5 viene rinviata alla seduta antimeridiana del giorno successivo in ragione dell'accantonamento disposto in ordine alle proposte di modifica concernenti il voto degli italiani all'estero.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame delle norme per la disciplina delle campagne elettorali che costituiscono il

titolo secondo del testo proposto dal relatore sull'elezione del Senato della Repubblica. Anche la numerazione degli articoli è stata quindi riformulata tenendo conto del fatto che si tratta di un testo unitario.

Il senatore RONZANI illustra gli emendamenti 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 12.1 e 14.2.

Il senatore MAZZOLA si sofferma sugli emendamenti 7.2, 13.8 e 14.3. Fa presente che questi due ultimi emendamenti sono finalizzati a rendere più congrue le sanzioni previste nel disegno di legge.

Il senatore CASTIGLIONE dà conto, successivamente, degli emendamenti 13.2 e 13.7. Segnala che il primo emendamento riprende una norma già contenuta nel testo di riforma del finanziamento pubblico dei partiti approvato a suo tempo dalla Commissione, mentre il secondo emendamento è stato firmato dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi della Commissione.

Il senatore COVI illustra gli emendamenti 13.1 e 14.1, entrambi finalizzati a prevedere sanzioni pecuniarie in luogo di ammende.

Il senatore RIVIERA, intervenendo sull'articolo 7 ed in particolare sulla disposizione contenuta alla lettera *b*) del comma 1, osserva che occorrerebbe evitare che formulazioni generiche finiscano per consentire una sostanziale violazione dei limiti che il disegno di legge vuole prevedere. L'esperienza delle recenti elezioni amministrative dimostra che tale rischio è reale.

Il senatore SALVI fa presente che la lettera *b*) del comma 1 non riguarda i singoli candidati e che in un altro articolo sono definiti limiti di spesa e controlli piuttosto rigorosi.

Il senatore CASTIGLIONE ritiene che si potrebbe esplicitare nel testo che le pubblicazioni o le trasmissioni di cui alla lettera *b*) devono essere limitate alla sola presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi dei candidati.

Il senatore COVI propone in tal senso l'emendamento 7.4.

Il senatore RUFFINO si dichiara contrario ad inserire nel testo limitazioni maggiori rispetto a quelle previste nella legge sull'elezione dei sindaci e dei presidenti delle provincie (n. 81 del 1993).

Il senatore MARCHETTI è dell'avviso che l'articolo 7 dovrebbe limitarsi a stabilire il divieto di cui al primo comma senza alcuna deroga. Quanto alle tariffe per la cessione degli spazi pubblicitari, sarebbe opportuno prevedere che esse non superino il valore di un terzo di quelle adottate normalmente.

Il relatore SALVI concorda con l'emendamento 7.4.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 7.3, volto a stabilire che gli editori dei giornali e dei periodici e i concessionari e i titolari di autorizzazioni per l'esercizio della attività radiotelevisiva debbano rendere pubblici gli introiti per la campagna elettorale e i nomi dei soggetti che hanno provveduto alle erogazioni.

Il senatore SAPORITO fa presente che esistono già obblighi di legge di carattere generale che consentono un controllo efficace sulle spese di pubblicità. Occorre evitare di prevedere ulteriori adempimenti a carico di imprese già gravate di notevoli oneri.

Il senatore RUFFINO concorda con le osservazioni del senatore Saporito. Fra l'altro, non si comprende bene a quali forme di pubblicità l'emendamento voglia riferirsi: se, cioè, si vogliono richiamare quelle già previste in linea generale o se se ne vogliono introdurre di ulteriori.

Il senatore COVI dichiara la propria contrarietà sull'emendamento 7.3, che prevede ulteriori adempimenti per le imprese e che non sembra realizzare un più efficace sistema di controlli.

Il senatore COMPAGNA esprime il proprio avviso contrario sullo stesso emendamento, ricordando che vi è anche il diritto di chi non è eletto a non vedere pubblicizzate le spese elettorali sostenute.

Il senatore MARCHETTI ritiene che la formulazione possa essere rivista, ma che lo spirito dell'emendamento sia pienamente condivisibile dato che appare opportuno prevedere una specifica forma di comunicazione per le spese di propaganda elettorale.

Il relatore SALVI propone una nuova formulazione dell'emendamento 6.1 (emendamento 6.2). Ribadisce quindi il proprio avviso favorevole sull'emendamento 7.4, nonché sull'emendamento 7.2. Ritiene, invece, che gli obiettivi dell'emendamento 7.1 siano raggiungibili attraverso le norme contenute nel testo in esame. Invita, quindi, i presentatori a ritirare lo stesso emendamento 7.1 e l'emendamento 7.3 che potrebbe essere ripresentato in Assemblea.

Il senatore RONZANI e la senatrice TOSSI BRUTTI, accogliendo la richiesta del relatore, ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.1 e 7.3.

Viene posto in votazione l'emendamento 6.2, che risulta approvato.

Nel testo modificato, è anche approvato l'articolo 6.

L'emendamento 7.2, posto ai voti, è approvato.

Il senatore RUFFINO conferma il proprio avviso contrario sull'emendamento 7.4 che rende eccessivamente rigida la previsione del comma 1 dell'articolo 7.

L'emendamento 7.4, posto ai voti risulta approvato.

Con le modifiche apportate viene quindi approvato l'articolo 7.

Dopo che il senatore RONZANI ha ritirato l'emendamento 8.1, viene approvato l'articolo 8.

Il senatore RUFFINO propone che all'articolo 9, comma 2, si prevedano sanzioni amministrative in sostituzione di quelle penali (emendamento 9.1).

Il relatore SALVI si rimette alla Commissione su questo punto.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, è approvato.

Successivamente, viene approvato l'articolo 9 così modificato.

Con riferimento all'articolo 10, il senatore CASTIGLIONE osserva che l'emendamento 10.1 sembra finalizzato ad estendere anche ai giornali e alle televisioni locali di altre zone, rispetto al collegio di presentazione, i divieti stabiliti dall'articolo. Auspica quindi che l'emendamento venga ritirato.

Il senatore RONZANI accoglie tale invito e ritira l'emendamento 10.1.

L'articolo 10 viene quindi approvato senza modifiche.

Viene approvato senza modifiche anche l'articolo 11.

Il senatore COVI presenta e illustra, quindi, l'emendamento 12.2.

Il senatore MARCHETTI ritiene che, data l'importanza della norma, in questo caso si potrebbe anche mantenere la sanzione penale.

Il senatore SAPORITO è dell'avviso che, in alternativa potrebbe essere esteso il divieto agli ultimi 15 giorni della campagna elettorale.

Il relatore SALVI concorda con tale proposta.

Il senatore SPERONI si chiede quale efficacia abbia una norma che non contenga divieti sulla effettuazione di sondaggi, ma solo sulla loro pubblicazione. È evidente che tale ultimo divieto può essere facilmente eluso.

Il senatore MARCHETTI ritiene che se si vuole trasformare la multa in sanzione amministrativa è indispensabile incrementare il valore della stessa.

Concorda il senatore SPERONI che si chiede se il divieto di sondaggi debba essere esteso anche al cosiddetto *exit-poll*.

Il relatore SALVI propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 12 (emendamento 12.3), che tiene conto anche dell'emendamento 12.1. Osserva, tuttavia, che prima dell'esame in Assemblea sarà opportuno compiere una ulteriore riflessione sulla materia per valutare tutte le implicazioni di un divieto che, con l'estensione all'effettuazione dei sondaggi, può forse determinare effetti eccessivi.

Gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono ritirati.

L'emendamento 12.3 viene posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

Disegni di legge n. 115 e connessi in materia di riforma elettorale

(TESTO PROPOSTO DAL RELATORE)

TITOLO I**NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA****Articolo 1.**

(Principi generali)

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1.

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali».

«Articolo 2.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali».

«Articolo 3.

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno.

1-bis. Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono soppresse le seguenti parole: «anche se relative alla stessa persona».

2. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

“Ciascun candidato può accettare la candidatura in un solo collegio uninominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio importa nullità della elezione. Ciascun candidato non può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Anche in questo caso la doppia candidatura comporta nullità dell'elezione”.

2-bis. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge”.

Articolo 2.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Articolo 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati».

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto il più alto quoziente individuale, esclusi i candidati eventualmente già eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

Articolo 4.

(Disposizioni per i seggi vacanti)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è soppresso.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con il più alto quoziente individuale.

Articolo 5.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali)

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione

dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo anche all'omogeneità economico-sociale e alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi, in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve agevolare l'inclusione nel minor numero di collegi; la ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, secondo comma.

2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base di indicazioni formulate, entro un mese dal suo insediamento, da una commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, e composta da dieci esperti in discipline giuridiche, statistiche, demografiche e geografiche, nominati d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso per il parere alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle commissioni parlamentari; le commissioni devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Si prescinde dai pareri qualora non siano espressi entro il termine stabilito.

4. Il decreto legislativo deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri i criteri, con specifica ed adeguata motivazione per le parti in cui non sia eventualmente conforme al parere parlamentare.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del secondo comma. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

TITOLO II

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Articolo 6.

(Accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva)

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo programmi elettorali, devono garantire che a tali programmi accedano i gruppi di candidati e le liste in condizioni di parità, secondo le modalità stabilite dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

Articolo 7.

(Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi pubblici comunque denominati;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni per la presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva devono riconoscere a tutti i candidati, i gruppi di candidati e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda di cui al precedente comma in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non maggiori della metà di quelle adottate normalmente per la cessione di spazi pubblicitari.

Articolo 8.

(Altre forme di propaganda)

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, la propaganda elettorale per il voto a liste a gruppi di candidati, o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, a mezzo di stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

Articolo 9.

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 e 7, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Chiunque contravviene alle norme di cui all'articolo 8 della presente legge è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Articolo 10.

(Deroghe e limitazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonchè alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

2. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai soli candidati presenti nei collegi o nelle circoscrizioni elettorali del bacino di diffusione.

Articolo 11.

(Divieto di propaganda istituzionale)

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro

attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 12.

(Divieto di sondaggi)

1. Nei sette giorni precedenti il giorno delle votazioni e fino alla chiusura dei seggi elettorali è vietato pubblicare, trasmettere o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sui risultati delle elezioni. La violazione del divieto è punita con la multa da lire venti milioni a lire cento milioni.

Articolo 13.

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati)

1. L'accettazione della candidatura per le elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato della Repubblica deve essere accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale a cui il candidato intende vincolarsi. In nessun caso il bilancio può superare un importo pari a dodici mensilità dell'indennità parlamentare. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune e contestualmente trasmesso alla presidenza della camera per cui si è accettata la candidatura. La mancata presentazione del bilancio preventivo è causa di esclusione dalla competizione elettorale.

2. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con un'ammenda non inferiore al doppio e non superiore a cinque volte l'importo eccedente il bilancio medesimo. Qualora sia stato superato l'importo massimo indicato dal primo comma del presente articolo, l'ammenda non può essere comunque inferiore a sei mensilità dell'indennità parlamentare.

3. La dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i contributi e le prestazioni di importo o di valore superiore a un milione di lire, ricevuti nel corso o per la campagna elettorale. I candidati possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche, e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

4. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituito con il seguente:

«Nel caso di inosservanza della diffida, la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 è punita con un'ammenda di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare».

Articolo 14.

(Pubblicità delle spese elettorali di gruppi e liste)

1. I rappresentanti di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica debbono depositare presso la presidenza delle rispettive camere, non oltre il trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, un bilancio preventivo delle spese di campagna elettorale della lista o del gruppo di candidati, escluse le spese sostenute dai singoli candidati. I bilanci sono pubblici, e liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito del bilancio è punito con un'ammenda di un importo non inferiore a dodici, e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con un'ammenda non inferiore al doppio e non superiore a cinque volte l'importo eccedente il bilancio medesimo.

DISEGNI DI LEGGE N. 115 E CONNESSI

**(Riforma della legge elettorale per il Senato
e norme per la disciplina delle campagne elettorali)**

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE****Articolo 1.**

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

«3.bis. I collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.»

1.9

RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“I candidati, dichiarando il collegamento con una lista, possono dichiarare la propria appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta; la dichiarazione produce gli effetti di cui all'articolo 17 della presente legge se accompagnata da reciproca dichiarazione del candidato di lista”».

1.0.2

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Articolo 2.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

“3) qualora nessun candidato appartenente a minoranze linguistiche riconosciute risulti compreso nella graduatoria dei candidati eletti nella circoscrizione elettorale, viene comunque proclamato eletto il candidato che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, l'appartenenza alla minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale nel collegio uninominale; al candidato spetta l'ultimo posto nella graduatoria dei posti ai quali ha diritto la lista a cui lo stesso si è collegato o, in ogni caso, l'ultimo tra i seggi da attribuire col calcolo proporzionale in quella circoscrizione elettorale”».

2.0.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Articolo 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato a provvedere» fino a: «23 agosto 1988, n. 400, alla», con le seguenti: «deve presentare alle Camere, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, un disegno di legge per la».

5.20

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

5.3

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

5.10

RIVIERA, CASTIGLIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

5.12

PONTONE

Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di ciascuna regione», inserire le seguenti: «e alla determinazione di una o più circoscrizioni all'estero sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli italiani all'estero e».

5.24

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di norma».

5.29

PREIONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c1) per la formazione dei collegi si procede, ove possibile, utilizzando l'aggregazione di collegi per l'elezione dei consiglieri provinciali, di cui alla legge n. 122 del 1951.»

5.4

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nella Regione Trentino-Alto Adige resta salva la legge 30 dicembre 1991, n. 422.»

5.1

FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma della presente legge;».

5.30

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve agevolare la possibilità di elezione dei loro rappresentanti.»

5.18

RIZ, RUBNER

Al comma 1, lettera d), sostituire il primo periodo con il seguente:

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza.»

5.17

D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, BARBIERI,
TOSSI BRUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza.»

5.17 (Nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, BARBIERI,
TOSSI BRUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «minor numero di collegi» inserire le seguenti: «anche in deroga ai criteri previsti dalle lettera b), c) ed e)».

5.25

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

5.19

RIZ, RUBNER

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e Trentino-Alto Adige, rispettivamente» e «dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422,» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nella regione Trentino-Alto Adige resta salva la legge 30 dicembre 1991, n. 422.»

5.2

FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti «cinque per cento».

5.9

COVI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base di indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti delle Camere e composta di dieci membri scelti fra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, professori universitari di ruolo in materie attinenti i compiti affidati alla Commissione, funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno con qualifica dirigenziale».

5.5

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «le norme delegate» con le seguenti: «il disegno di legge».

5.21

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro un mese dal suo insediamento» con le seguenti: «entro due mesi dal suo insediamento»

5.11

RIVIERA, CASTIGLIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «nominati d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica» con le seguenti: «nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere».

5.13

PONTONE

Al comma 2, dopo le parole: «Senato della Repubblica.» inserire le seguenti: «Tra questi vanno compresi un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero e un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».

5.26

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'emendamento 5.6, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

5.6/1

PREIONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte relative alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sono inviate dal Governo al Presidente della regione interessata per l'acquisizione, entro trenta giorni, di eventuali osservazioni».

5.6

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Sopprimere il comma 3.

5.22

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 3, prima delle parole: «Si prescinde» inserire le seguenti: «Tale schema è altresì trasmesso alle regioni interessate per la formulazione di eventuali osservazioni, da esprimere nel termine di 30 giorni»; inoltre, prima della parola: «qualora» inserire le seguenti: «e dalle eventuali osservazioni».

5.6 (Nuovo testo)

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 3, dopo le parole: «e del Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «e dalle regioni interessate per le eventuali osservazioni»; inoltre, fra le parole: «le Commissioni» e «devono», inserire le seguenti: «e le regioni».

5.7

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «le Commissioni devono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le Commissioni, entro 60 giorni dalla ricezione dello schema di decreto legislativo, esprimono parere vincolante per il Governo».

5.14

PONTONE

Al comma 3, sostituire le parole da: «le Commissioni devono esprimere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i pareri espressi dalle Commissioni competenti delle due Camere sono vincolanti e devono essere resi entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di decreto. Nei pareri sono indicate specificatamente le disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette,

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari per i pareri definitivi che devono essere espressi entro i successivi trenta giorni».

5.28 MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vinco-
lante».*

5.27 MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ses-
santa».*

5.8 MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5.15 PONTONE

Sopprimere il comma 4.

5.23 MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «con specifica» fino al ter-
mine.*

5.16 PONTONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente allegato:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

| | Circoscrizioni | Capoluogo della circonscrizione |
|---------------|---|------------------------------------|
| I | - Italia nord-occidentale (Piemonte- Liguria- Lombardia) | Milano |
| II | - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romana) | Venezia |
| III | - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) | Roma |
| IV | - Italia meridionale (Abruzzo-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) | Napoli |
| V | - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) | Palermo |
| VI | - Valle D'Aosta | Aosta |
| VII | - Molise | Campobasso |
| All. 1 | MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI | |

Articolo 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della disponibilità a trasmettere propaganda elettorale devono dare comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; devono inoltre informarne gli utenti con appositi comunicati».

6.1

RONZANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I concessionari e i titolari di autorizzazione comunicano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria la disponibilità a trasmettere i programmi elettorali».

6.2

IL RELATORE

Articolo 7.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o interventi pubblici comunque denominati».

7.2 MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per la» con le seguenti: «destinate alla».

7.4 Covi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rifiuto dell'accesso ad uno o più candidati senza giustificato motivo comporta la perdita del diritto di consentire l'accesso ad altri candidati o liste».

7.1 RONZANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nei trenta giorni successivi alla consultazione elettorale, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva devono rendere pubblici gli introiti derivati dalla cessione di spazi per la propaganda elettorale e i nomi dei soggetti che hanno provveduto alle erogazioni».

7.3 TOSSI BRUTTI

Articolo 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ogni candidato risponde penalmente, civilmente ed economicamente della propaganda in suo nome; ogni lista o gruppo di candidati risponde di quella fatta e intesa in nome collettivo».

8.1 RONZANI

Articolo 9.

Al comma 2, sostituire la parola: «multa» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria».

9.1

RUFFINO

Articolo 10.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È vietato pubblicizzare programmi, liste o candidati di collegi o circoscrizioni elettorali appartenenti ad altri bacini di diffusione».

10.1

RONZANI

Articolo 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato commissionare, effettuare, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni. Per la violazione del predetto divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.»

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «multa» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria».

12.2

COVI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da pagare in solido fra committente ed istituto commissionario».

12.1

RONZANI

Articolo 13.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

1-ter. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relativa al candidato designante. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

1-quater. I contributi e le prestazioni a favore dei candidati non possono complessivamente superare il tetto massimo delle spese elettorali ammesse ai sensi del comma 1 e, per ciascun soggetto erogatore, l'ammontare di lire dieci milioni».

13.2

RIVIERA, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo finanziario ai partiti e ai movimenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, per le spese elettorali sostenute nella campagna per il rinnovo del Senato e della Camera, è assegnato ai partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere ed è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di duemila lire per ciascun voto ottenuto dal partito o movimento, nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la quota di seggi per la Camera dei deputati assegnata col metodo proporzionale».

13.7RIVIERA, CASTIGLIONE, SAPORITO, MAZZOLA,
D'ALESSANDRO PRISCO, MARCHETTI, SPE-
RONI, COVI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a dodici mensilità dell'indennità parlamentare» con le seguenti: «a cinquanta milioni di lire».

13.3

PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «all'albo pretorio del comune» con le seguenti: «all'albo dell'ufficio circoscrizionale».

13.4

PONTONE

Al comma 2, sostituire la parola: «ammenda» con le parole: «sanzione pecuniaria».

13.1

COVI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mensilità dell'indennità parlamentare» con le seguenti: «venticinque milioni di lire».

13.5

PONTONE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora sia stato superato l'importo massimo indicato dal primo comma del presente articolo, l'ammenda non può essere inferiore a un terzo e superiore al doppio della spesa eccedente».

13.8

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.»

13.6

PONTONE

Articolo 14.

Al comma 1, sostituire la parola: «ammenda» con le parole: «sanzione pecuniaria».

14.1

COVI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una ammenda non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo».

14.3

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i contributi provenienti da persone fisiche non candidate superano il 70 per cento della somma stanziata dalla lista o dal gruppo di candidati e dagli stessi candidati nel bilancio comune, l'eventuale residuo va devoluto in beneficenza o impegnato in opere di pubblica utilità».

14.2

RONZANI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Articolo 3.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17».

Coord. 1

IL RELATORE

Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Coord. 2

IL RELATORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «il più alto quoziente individuale» con le seguenti: «la più alta cifra individuale»; inoltre, sopprimere la parola: «eventualmente».

Coord. 3

TOSSI BRUTTI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

indi del Vice Presidente

SALVATO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura e per la grazia e la giustizia Binetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (1308), approvato dalla Camera dei deputati

BRUTTI ed altri. - Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia (830)

(Esame congiunto)

Il presidente RIZ dà conto della sostituzione, disposta ieri, del relatore originariamente designato, senatore Masiello, colpito nei suoi affetti familiari dalla scomparsa della madre e informa la Commissione dell'avvenuto invio, a nome di tutti i commissari, di un telegramma di sincere condoglianze.

Il presidente porge poi l'augurio di buon lavoro al sottosegretario alla giustizia, onorevole Binetti, che per la prima volta presenza ai lavori della Commissione e comunica quindi l'avvenuta emissione del parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 122 da parte della Commissione affari costituzionali.

Riferisce il senatore DI LEMBO, il quale preliminarmente fa presente come prossimo sia il termine ultimo per la conversione del provvedimento di urgenza in titolo, e precisamente, il 25 giugno. Si è addivenuti a tale situazione di ristrettezza temporale in ragione di un lungo dibattito presso l'altro ramo del parlamento, per molti aspetti proficuo e foriero di una serie consistente di modifiche, sulle quali riferirà dettagliatamente.

I fenomeni di intolleranza non sono limitati ad alcune regioni d'Europa, ed al mondo tedesco in particolare, bensì affliggono anche l'Italia, come testimoniato anche da un recente episodio accaduto alle porte di Roma in danno di giovani somali. Poichè i fenomeni della xenofobia e dell'antisemitismo non possono essere circoscritti e sottovalutati, si impone l'approvazione del provvedimento senza l'introduzione di modifiche, giacchè sono complessivamente da condividere le proposte emendative della Camera dei deputati.

Il relatore passa alla disamina del testo articolato soffermandosi dapprincipio sull'articolo 1, profondamente modificato nella sua intima sostanza dai deputati, i quali tuttavia hanno opportunamente lasciato in piedi l'impianto normativo formale entro il quale opera il decreto, ossia la legge 654 del 1975, all'interno della quale è stato riscritto *funditus* il contenuto dell'articolo 3. Condivide l'operazione di politica del diritto del Governo, approvata anche dalla Camera dei deputati, di operare all'interno della convenzione di New York del 1966 in tema di discriminazione razziale, con la previsione della reclusione sino a tre anni per chi diffonde idee fondate sulla superiorità razziale o etnica, ovvero per chi incita a commettere, o commette egli stesso, atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

Con la nuova formulazione dell'articolo 3 della citata normativa del 1975, inoltre, si prevede che con la sentenza di condanna per un reato di discriminazione razziale il tribunale può irrogare una o più sanzioni accessorie, scelte da un elenco contenuto nel nuovo comma 1-bis dello stesso articolo 3, e precisamente: l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività; l'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata; la sospensione della patente di guida e del passaporto; il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per un periodo non inferiore a tre anni.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 2, anch'esso profondamente modificato dalla Camera dei deputati: in forza delle modifiche apportatevi l'ostentazione di emblemi o simboli usuali delle organizzazioni e delle associazioni ispirate alla violenza per motivi razziali, nazionali o religiosi sarà punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000; al contempo il medesimo articolo 2 commina il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche per le persone che vi si rechino con gli emblemi di cui sopra: la contravvenzione comporta l'arresto per un periodo da tre mesi ad un anno.

L'articolo 3 del decreto contempla l'aumento di pena (per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo) se il fine dell'attore è stato quello di agevolare l'attività di discriminazione o di odio etnico ovvero razziale. Senza soffermarsi sull'articolo 4, richiama all'attenzione dei colleghi la formulazione, interamente novellata, dell'articolo 5, per cui l'autorità giudiziaria, quando procede per un reato aggravato ai sensi del già menzionato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, disporrà la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione o di rifugio. Fra gli elementi di novità dell'articolo 5 del decreto vi è la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di non

richiedere l'autorizzazione preventiva del magistrato competente, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza,

Il successivo articolo 6 incide sulle norme del codice di rito e sottolinea come la Camera abbia da un lato confermato la disposizione per cui - per i reati aggravati dalla circostanza di cui al menzionato articolo 3, comma 2 del decreto - si procede d'ufficio, mentre dall'altro ha soppresso l'allungamento dei termini per le indagini preliminari (da sei mesi ad un anno) se si procede per uno dei reati aggravati di cui al più volte menzionato articolo 3 della legge del 1975. Dato infine conto della previsione nel decreto della sospensione cautelativa se sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attività delle organizzazioni e delle associazioni possa favorire il compimento dei menzionati reati di violenza, il senatore Di Lembo conclude auspicando la sollecita approvazione senza modificazioni del disegno di legge di conversione.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore BRUTTI per dichiarare la sua adesione allo schema normativo adottato, quello di non configurare nuove ipotesi di reato, ma di agire sugli istituti vigenti, come correttamente ha fatto rilevare il relatore. L'intervento compiuto con il decreto in esame può essere considerato giuridicamente sotto un triplice profilo: quello del riordino della normativa sostanziale vigente; quello delle circostanze aggravanti dei reati commessi ed, infine, quello relativo alle norme processuali (in particolare si riferisce all'ampliamento delle ipotesi di procedibilità di ufficio).

Condivide l'opportunità di un intervento legislativo in questa materia, ma non si fa velo dietro l'urgenza e pertanto si riserva di proporre miglioramenti al testo, anche se ciò dovesse determinare la reiterazione del decreto. Gli emendamenti dovrebbero riferirsi sia all'articolo 5, relativamente al tema dei sequestri di immobili che alla questione delle sanzioni accessorie: si riferisce all'articolo 1, nella parte in cui si inserisce un discutibile comma 1-bis all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Il senatore PREIONI, preannunciando la presentazione di due emendamenti, si dichiara favorevole ad estendere la portata concettuale dell'emananda legge di conversione, giacchè a destinatari delle ipotesi di reato andrebbero assunti anche gli autori di reati contro la pubblica amministrazione.

Inoltre, ritiene doveroso allargare la portata del decreto-legge, che, altrimenti, potrebbe avere come destinatari esclusivamente minoranze politiche di colorazione destrorsa, mentre la prevenzione e la repressione dalle violenze e dell'intolleranza va parimenti riferita anche a gruppuscoli dell'estrema sinistra, giacchè la svastica nazista andrebbe bandita dalla società italiana nella stessa misura in cui ciò dovrebbe avvenire per la bandiera rossa con la falce ed il martello. Bisogna cioè evitare forme di dannosa discriminazione all'interno dei gruppuscoli similmente violenti ed intolleranti che andrebbero invece trattati allo stesso modo.

Il senatore PINTO, ringraziato il relatore per la lucida esposizione, nota come il testo, pur apprezzabile negli intenti politici di fondo, soffre di alcuni difetti tecnici, su cui si soffermerà dopo aver fatto presente al senatore Preioni come la norma base del decreto - ossia la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975 contenuta nell'articolo 1, comma 1 del decreto abbia una evidente ed indiscutibile portata generale riferita a qualsivoglia tipo di violenza ispirata da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, indipendentemente dal colore politico.

Dell'articolo 1 del decreto poi nota come le sanzioni accessorie di cui al comma 1-bis abbiano natura facoltativa, mentre esprime forti perplessità nei confronti del comma 1-quinquies, per cui potranno costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte o simboli usuali delle menzionate organizzazioni o associazioni.

Ravvisa altresì un duplice limite nell'articolo 2, comma 1, da un lato perchè persegue con reclusione e con multa la troppo indeterminata fattispecie di «manifestazioni esteriori... delle organizzazioni», e dall'altro anche perchè va in insanabile contrasto con il comma 2 del medesimo articolo che invece punisce solo con l'arresto, ossia con previsione contravvenzionale, l'accesso allo stadio per persone che vi si recano con emblemi o simboli di quelle stesse organizzazioni.

Non apprezza neppure, all'articolo 3, la deroga ai principi sul concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti, lesiva di un equilibrio ordinamentale, per cui, in forza del vigente codice penale, è rimessa al giudice la valutazione caso per caso della prevalenza delle une sulle altre. Inoltre reputa sarebbe stato preferibile, all'articolo 5, facendo espresso riferimento all'impossibilità di richiedere «anche» telefonicamente l'autorizzazione del magistrato, non creare dubbi circa i casi in cui è consentito alla polizia giudiziaria di disporre autonomamente la perquisizione di un immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi per ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione o di rifugio.

Conclude dichiarandosi a favore della conversione in legge del decreto, benchè avrebbe avvertito la necessità di presentare proposte migliorative del testo e si augura per un prossimo futuro un ricorso più frequente allo strumento del disegno di legge, in apparenza più lento, ma di certo migliore per la qualità dei testi legislativi.

La senatrice CAPPIELLO dichiara di condividere gli intenti del provvedimento, cui si possono sicuramente muovere critiche ed osservazioni sotto il profilo della formulazione del testo, ma che rappresenta un importante segnale politico al fine di contrastare i pericolosi germi di una cultura negativa dell'intolleranza e della violenza la quale sta prendendo piede nella società italiana e mette in crisi i tradizionali valori della solidarietà, complice una pesante situazione di crisi sociale ed economica.

L'importanza politica del decreto-legge all'esame è tanto più evidente ove si rifletta sulla posizione geografica dell'Italia e sul suo ruolo nell'area mediterranea, punto di saldatura del nord con il sud del mondo.

Indubbiamente nel testo all'esame non mancano imperfezioni sul piano tecnico-giuridico, sia per quanto riguarda la tematica delle pene accessorie, sia per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, come altri hanno già posto in luce.

Non è neppure facile dire se il potere deterrente delle nuove norme sia solo un'illusione, ma è certo che la logica repressiva del decreto-legge non può essere la sola a presiedere alla politica in questo delicato settore della convivenza civile: occorreranno anche idonei provvedimenti di tutela sociale e di disciplina della immigrazione.

La senatrice SALVATO, premesso come la discussione dimostri esaurientemente la scarsa prudenza del Governo nell'emanare un decreto-legge in una materia così difficile come quella all'esame, pone in evidenza il carattere velleitario, di vere e proprie norme-manifesto che caratterizza molte disposizioni del decreto, ispirato solo da intenti repressivi, mentre occorrerebbero interventi sul terreno culturale e della promozione di un vero spirito di solidarietà in una società - come quella italiana - sempre più multiforme e multirazziale, dove lo spirito di tolleranza trova uno spazio sempre più ristretto.

Concludendo fa presente che voterà senz'altro in senso contrario agli emendamenti annunciati dal senatore Preioni, pericolosi e di difficile interpretazione.

Il senatore FILETTI rileva come ancora una volta il Governo e il Parlamento intervengano con una novella legislativa che si innesta su una normativa anch'essa costruita nel tempo per successive stratificazioni: sul piano metodologico ciò è senz'altro deleterio.

A ciò si aggiunga che il decreto-legge è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento al Senato quasi allo spirare del termine di vigenza stabilito dalla Costituzione, per cui anche una minima modifica porterebbe ormai alla sua decadenza. In una simile situazione, considerate anche le delicate questioni di costituzionalità che si possono avanzare in relazione soprattutto alle pene accessorie di cui all'articolo 1, sarebbe a suo avviso opportuno non procedere ora alla conversione in legge del provvedimento, in modo da giungere almeno ad una sua reiterazione da parte del Governo.

Interviene quindi il senatore COCO, che si dice in via generale contrario ad ogni forma di legislazione dettata da esigenze contingenti ed anche alla pratica delle cosiddette leggi-manifesto, benchè non sia questo il caso della normativa penalistica all'esame, estremamente articolata e precisa. Quanto alle pene accessorie previste nei commi aggiunti dalla Camera dei deputati nell'articolo 1 del decreto, pone in risalto come esse, per la loro peculiare configurazione possano ritenersi indirizzate a stimolare il ravvedimento del reo.

Dichiarata chiusa la discussione generale replica agli intervenuti il RELATORE, il quale confuta in primo luogo alcune critiche avanzate, sul piano metodologico, all'operato dell'Esecutivo, sottolineando come il provvedimento di urgenza in discussione sia stato emanato recependo le indicazioni emerse in un lungo ed approfondito dibattito, svoltosi

alcuni mesi orsono presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, su precedenti disegni di legge ordinari di analogo contenuto.

A suo avviso, nella attuale situazione, la mancata conversione in legge del decreto nei termini costituzionali creerebbe un danno tale da rendere opportuno superare le pur fondate critiche avanzate da più parti su specifici punti del testo, con particolare riferimento ad un sistema di pene accessorie di difficile praticabilità: profilo in ordine al quale riterrebbe possibile intervenire in Aula con un ordine del giorno che fornisca precise indicazioni al Governo per l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia con il quale si dovranno determinare le modalità di svolgimento della attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a), del decreto.

Nel condividere gli argomenti di chi ha negato validità alle ragioni ispiratrici degli emendamenti annunciati dal senatore Preioni, il senatore Di Lembo fa presente come non sia la mera esibizione di determinati simboli a creare turbamento, ma semmai la volontà che tale esibizione tradisce: l'intento cioè di far prevalere una cultura della violenza, della mancanza di rispetto verso i propri simili, del rifiuto di ogni solidarietà, cultura anacronistica ma, purtroppo, reviviscente in questi giorni.

Sulla base di tali considerazioni il relatore raccomanda alla Commissione di voler convertire in legge il decreto all'esame senza alcun ulteriore emendamento: sarà semmai l'esperienza applicativa a dettare eventuali modifiche in futuro.

Il sottosegretario MURMURA, nel ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione generale, nega ogni validità ai rilievi mossi all'operato del Governo sul piano del metodo, ricordando come l'emanazione del decreto-legge abbia fatto seguito ad una vicenda legislativa che si originò con la presentazione di una serie di disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa, alla Camera dei deputati, e proseguì con un lungo e approfondito dibattito su di essi. L'intervento d'urgenza venne deliberato solo dopo il deteriorarsi della situazione sul piano interno ed internazionale, con i ripetuti episodi di intolleranza etnica e razziale che tutti conoscono, e comunque in forma da recepire, in massima parte, le indicazioni della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento.

Sul piano del merito, comunque, condivide l'avviso del senatore Di Lembo circa un eventuale ordine del giorno che, approvato dall'Assemblea, potrebbe rappresentare un utile ausilio interpretativo per il Governo.

In conclusione il sottosegretario Murmura invita il senatore Preioni a ritirare i suoi emendamenti, che introducono nel testo materia sostanzialmente estranea a quella del decreto-legge.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione ed il senatore PREIONI illustra i suoi emendamenti 1.1 e 1.2, entrambi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, cogliendo l'occasione per contestare l'affermazione del relatore circa la possibilità di modificare le future norme dopo un congruo periodo di sperimentazione: è questo un metodo legislativo deteriore, che troppo spesso ha portato le leggi dello Stato ad essere disapplicate.

Il senatore BRUTTI fa presente come gli emendamenti del senatore Preioni dovrebbero inserirsi con ben scarsa aderenza alla materia nel quadro di norme, quelle attuative della convenzione di New York, che riguardano espressamente la discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Il relatore DI LEMBO esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti, oltre che per la ragione testè esposta dal senatore Brutti anche perchè introdurrebbero nella legge concetti di eccessiva latitudine.

Il sottosegretario MURMURA si associa al parere contrario del relatore.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore PREIONI gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono respinti.

Il senatore BODO, pur non contrario al disegno di legge esprime, in via generale, perplessità su di esso in quanto la strada più semplice sarebbe stato quella di novellare l'articolo 270 del codice penale.

Il senatore BRUTTI annuncia che si asterrà sulla proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, ritenendo che sarebbe stato preferibile lasciar decadere il decreto per discuterlo con maggiore ponderazione una volta reiterato.

Il senatore PREIONI dissente dall'opinione del senatore Bodo ed annuncia la propria astensione, desiderando però far notare la portata innovatrice delle norme relative alle pene accessorie aggiunte al decreto dalla Camera dei deputati, che potranno costituire un utile precedente per future leggi che prevedano ipotesi di lavoro coatto.

La senatrice SALVATO, nell'annunciare la propria astensione, si dice estremamente preoccupata - muovendo dalla sua impostazione culturale di comunista libertaria - del solo fatto che si possa evocare uno scenario come quello prospettato testè dal senatore Preioni.

La Commissione dà infine mandato al senatore Di Lembo di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1308 e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 830 autorizzandolo a richiedere - ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento - lo svolgimento orale della relazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1049)

Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1166)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1166. Assorbimento del disegno di legge n. 1049)

Riferisce il senatore DI LEMBO, il quale rievocate le vicende antecedenti al trasferimento in sede deliberante, propone preliminar-

mente di assumere a testo-base il disegno di legge n. 1166, al fine di travasare il contenuto del disegno di legge n. 1049 all'interno di quel testo ed annuncia la presentazione degli emendamenti 1.1 e 2.1.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore PREIONI, che giudica positivamente i progetti in titolo, anche se non ne condivide interamente il testo, nutrendo infatti riserve su alcuni aspetti: le assunzioni, ad esempio, dovrebbero aver luogo in tempi più brevi e sulla base di procedure di reclutamento più snelle. Auspica il ritorno alle funzioni giudiziarie dei magistrati ordinari attualmente distaccati presso strutture della Pubblica Amministrazione ed annuncia la presentazione di un ordine del giorno in proposito.

Il senatore FILETTI si sofferma sui pregi innegabili contenuti nel provvedimento e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, giacchè ne deriverà un indubbio beneficio per la funzionalità della giustizia.

La senatrice CAPPIELLO, augurandosi un esame in tempi brevi del provvedimento, annuncia il sostegno della sua parte politica all'approvazione di entrambi i disegni di legge, cui andrebbe abbinata un'altra iniziativa, anche se non di rango legislativo: quella della cessazione del collocamento fuori ruolo di numerosi magistrati, distolti dalle funzioni giurisdizionali.

Invita altresì a riflettere sull'opportunità di modificare le forme di accesso alla magistratura ipotizzando anche l'eventualità di ricorrere alla professionalità di giuristi provenienti da altre esperienze ed annuncia che voterà a favore degli emendamenti presentati dal relatore.

Il senatore BRUTTI, benchè non confortato da un facile ottimismo, preannuncia il voto favorevole al disegno di legge, che, nonostante tutto, offrirà un pur modesto contributo nel senso di migliorare le condizioni di lavoro odierne della magistratura.

Reputa importante riflettere, in un futuro quanto mai prossimo, sull'opportunità di introdurre il principio del giudice monocratico nei giudizi di primo grado.

Il senatore PINTO sottolinea la inderogabile necessità di non privilegiare in via esclusiva, in sede di assegnazione dei neo-assunti, uffici assorbiti dai delitti di criminalità organizzata, bensì di tener conto delle variegate e non meno importanti esigenze di tutti i restanti uffici giudiziari: cita, ad esempio, le esigenze dei tribunali per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (i cosiddetti tribunali della libertà), notoriamente oberati di lavoro.

La senatrice SALVATO, espressa adesione piena al contenuto del disegno di legge e degli emendamenti presentati, invita la Commissione

ad utilizzare al meglio i prossimi mesi della legislatura per offrire soluzioni valide ai problemi della giustizia.

Replica il relatore DI LEMBO, che prende atto con soddisfazione del consenso coagulato intorno al progetto governativo ed alle sue proposte emendative.

In senso favorevole si esprime anche il rappresentante del Governo, senatore MURMURA.

Il senatore PREIONI illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione giustizia,

riunita in sede deliberante per l'approvazione del disegno di legge n. 1166,

impegna il Governo

a procedere celermente nel restituire alla funzione giudiziaria i magistrati che ora prestano servizio presso i ministeri senza che la loro permanenza nei ministeri stessi sia strettamente necessaria.

0/1166/2/1

PREIONI

La senatrice CAPPIELLO illustra, anche a nome del senatore PINTO, il seguente ordine del giorno:

«La Commissione giustizia,

riunita in sede deliberante per l'approvazione del disegno di legge n. 1166,

impegna il Governo

a presentare quanto prima un provvedimento di riforma del Ministero di grazia e giustizia, anche al fine di restituire gran parte dei magistrati utilizzati presso il Ministero stesso alle funzioni giudiziarie.

0/1166/2/2

CAPPIELLO, PINTO

Il senatore BRUTTI, aderendo in particolare allo spirito dell'ordine del giorno n. 1 prende in considerazione l'idea di distinguere nell'ambito dell'elevato numero di magistrati distaccati fra quelli che prestano servizio nei vari comparti della Pubblica Amministrazione - il cui ritorno alle funzioni giudiziarie dovrebbe essere automatico ed immediato - e quelli impiegati presso il Ministero della giustizia.

Il sottosegretario MURMURA dichiara di accogliere entrambi gli ordini del giorno ed i proponenti non insistono per la votazione di essi.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1166.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 ed 1.2.
Il senatore BRUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3.

Il relatore DI LEMBO si rimette al Governo per quanto riguarda l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario MURMURA si esprime a favore degli emendamenti del relatore e si rimette alla Commissione circa quello illustrato dal senatore Brutti.

Posti ai voti sono approvati i due emendamenti del relatore mentre è respinto quello del senatore Brutti.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo emendato con la relativa tabella.

Senza discussione è approvato l'emendamento 2.1, dopo che il relatore ha illustrato come esso consegue logicamente all'emendamento 1.1, e così pure l'articolo 2 nel testo emendato.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il disegno di legge n. 1049 risulta pertanto assorbito.

Il Presidente ricorda che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, il titolo risulta così modificato: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura».

PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82)

SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167)

VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato)

Il presidente RIZ propone di dare senz'altro per acquisita l'intera fase della discussione generale e delle repliche svoltasi allorchè il provvedimento era assegnato in sede referente, ricordando anche come il disegno di legge fosse già stato licenziato per l'Assemblea e da questa rinviato in Commissione nella seduta del 21 gennaio 1993.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito e si passa agli articoli del nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 82, 167 e 566, predisposto dal comitato ristretto e già discusso nella seduta del 18 maggio scorso.

I quattro articoli di cui si compone tale testo sono tutti approvati senza discussione, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (1308)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «o di classe o di sesso»; conseguentemente, nel comma 1, aggiungere le stesse parole alla lettera a), dopo le parole: «o etnico» e «o religiosi», nonchè alla fine della lettera b).

1.2

PREIONI

Nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «o di classe»; conseguentemente, nel comma 1, aggiungere le stesse parole alla lettera a), dopo le parole: «o etnico» e «o religiosi», nonchè alla fine della lettera b).

1.1

PREIONI

EMENDAMENTI

«Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1166)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la cifra: «400», con l'altra: «600».

1.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.3

BRUTTI

Al comma 4, dopo le parole: «Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12», inserire le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra «22.876» con l'altra «34.314».

2.1

IL RELATORE

**TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 82, 167 E 566**

**Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter
della legge 11 maggio 1965, n. 575**

Art. 1.

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, le parole «in uno o più comuni o in una o più province» sono sostituite dalle seguenti: «in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.»;

b) all'articolo 5, quinto comma, le parole «in un determinato comune» sono sostituite dalle seguenti «nel comune di residenza o di dimora abituale»;

c) all'articolo 7, secondo comma, le parole «anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno» sono sostituite dalle parole «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno»;

d) all'articolo 7-bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.»;

e) all'articolo 12, primo, secondo e terzo comma, le parole «in un determinato comune» sono soppresse.

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 2.

1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi 30 giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di abituale

dimora è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora opera con riguardo a quest'ultimo.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, alla Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi precedenti, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui ai commi precedenti che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE**Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)****Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)**
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui provvedimenti in titolo il relatore DE ROSA, il quale afferma l'urgenza di modificare il sistema di reclutamento dei professori universitari per porre finalmente termine a un meccanismo farraginoso e arbitrario con il quale non sempre sono stati scelti i meritevoli. Occorre infatti eliminare il rito perverso del sorteggio dei componenti delle commissioni, poichè troppo forte è la tentazione nei commissari di approfittare dell'occasione per promuovere un proprio candidato attraverso un patteggiamento con gli altri colleghi. L'attuale sistema determina quindi spesso uno scontro di interessi che non porta certo alla serena analisi dei meriti scientifici: in sostanza, se non si hanno protettori non si può sperare di ottenere una cattedra.

Il relatore De Rosa osserva che l'attuale legge per il reclutamento avrebbe dovuto superare, nelle intenzioni del legislatore, il potere delle baronie universitarie, mentre ha creato una sorta di «mano morta accademica», senza attivare alcuna ulteriore verifica della produttività e della qualità della ricerca effettuata dai docenti; inoltre la volontà di soddisfare la massa degli aspiranti alle cattedre ha condotto alla polverizzazione degli insegnamenti, appesantendo l'ordinamento didattico di materie superflue senza alcun rapporto con il numero o gli interessi degli studenti. In queste condizioni, è già un risultato importante che vi siano ancora aree accademiche di eccellente produttività scientifica e tecnologica.

È giunto quindi il momento di modificare profondamente il sistema dei concorsi e di individuare criteri per garantire la produttività scientifica dei docenti, introducendo nel mondo universitario quel senso di responsabilità e di rigore nelle scelte senza il quale l'autonomia delle università e degli enti di ricerca non produrrebbe esiti positivi.

Consapevole di tale imprescindibile esigenza, il relatore ricorda di aver presentato con il senatore Condorelli il disegno di legge n. 882, che peraltro dichiara di considerare ormai superato, poichè il disegno di legge n. 1148 di iniziativa governativa si muove nella stessa ottica riformista. Descrive quindi il disegno di legge governativo, che consta di pochi articoli nei quali si propone di razionalizzare i metodi di selezione del personale docente attraverso la istituzione di una lista pubblica nazionale di chiamabili da parte delle facoltà. L'articolo 2 disciplina le commissioni di concorso, eliminando il sorteggio e limitando a cinque i componenti. Viene inoltre fissato un termine (pari a sei mesi) per la conclusione dei lavori (articolo 2, comma 2); qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine, è dichiarata decaduta e sostituita da coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i primi eletti (articolo 2, comma 3). Il medesimo comma prescrive poi la decadenza dei commissari risultati assenti ingiustificati per due sedute. Al comma 5 dell'articolo 2 si prevede anche la possibilità che siano nominati componenti della commissione di concorso professori della Comunità europea e di altri Paesi. Il medesimo comma detta altresì i criteri di massima per la valutazione dei titoli. Il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'università possa approvare, previo il parere del CUN, anche una lista parziale dei chiamabili. La lista da cui le facoltà attingono secondo le proprie esigenze didattiche e scientifiche reca un numero di chiamabili superiore al numero dei posti a concorso. Qualora i candidati inclusi nella lista non vengano chiamati, entro due anni perdono il diritto alla chiamata.

Il relatore prosegue osservando che alcuni principi contenuti nel disegno di legge n. 882 potrebbero essere recepiti nel testo governativo, come la discussione pubblica dei titoli da parte dei concorrenti alla prima fascia e l'esclusione dalle commissioni dei componenti del CUN e dei professori dell'università che hanno bandito i concorsi.

La riforma del sistema di reclutamento del personale docente investe soltanto un aspetto della vita universitaria, ma può contribuire a migliorarla eliminando il peso di vizi e privilegi che hanno bloccato l'ammmodernamento dell'attività didattica e di ricerca. In conclusione, pur nella consapevolezza dell'opportunità di riformare il sistema di reclutamento anche per i ricercatori e i dottori di ricerca, ritiene che ciò rischierebbe di rinviare *sine die* la soluzione di un problema che è diventato pressante.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per la profondità dei temi tracciati nella relazione, propone di rinviare la discussione generale alla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore BISCARDI non condivide la proposta del Presidente, poichè la riforma dei concorsi universitari è tema che impone un particolare approfondimento e non può essere validamente affrontato

nei ritagli di tempo concessi alla Commissione dall'Assemblea. Propone quindi di rinviare la discussione generale ad un momento in cui la Commissione disporrà di tempi congrui.

La senatrice ALBERICI condivide la proposta del senatore Biscardi e ritiene quanto mai necessario stabilire chiare priorità nelle questioni che la Commissione deve affrontare.

Il senatore CANNARIATO riconosce a sua volta l'opportunità di rinviare la discussione generale su un argomento così rilevante.

Il senatore MANZINI, pur riconoscendo l'esigenza di approfondimento, non ritiene che il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime settimane permetterà alle Commissioni di trovare spazi più ampi di quelli individuati per questa settimana.

Il PRESIDENTE conferma che per varie settimane il calendario dei lavori dell'Assemblea sarà molto intenso, riducendo in modo sostanziale gli spazi nei quali le Commissioni potranno riunirsi. Ritiene quindi necessario stabilire chiare priorità per garantire la massima produttività dei lavori, cogliendo ogni opportunità per riunirsi.

Il senatore NOCCHI riconosce la fondatezza delle osservazioni del Presidente, ma ritiene che tutte le parti politiche abbiano assunto come priorità assoluta della Commissione le riforme della scuola secondaria superiore e della legge n. 426 del 1988. Il Gruppo del PDS è consapevole del rilievo della riforma dei sistemi di reclutamento per i docenti universitari, ma ritiene opportuno rinviarne l'esame per permettere maggiore approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto di La Spezia**

(Parere al Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame: parere favorevole)
(L 014 0 78, C 08^a, 0006)

Il presidente FRANZA, dopo aver dato conto del curriculum del candidato proposto dal Governo, dottor Giorgio Bucchioni (dal quale emerge la sua idoneità a ricoprire l'incarico in questione) sottopone alla valutazione della Commissione uno schema di parere favorevole.

Apertosi il dibattito, interviene la senatrice FAGNI la quale fa presente che, a fronte di un apprezzabile livello di efficienza operativa del porto di La Spezia, si registra comunque, all'interno di esso, uno stato di malessere, dovuto ad un preoccupante livello di disoccupazione, di cui soffre l'intera città.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del presidente Franza.

Partecipano alla votazione i senatori BOSCO, CAPPELLI, CONTI, COVELLO, DI BENEDETTO, FABRIS, FAGNI, Albino FONTANA (in sostituzione del senatore MEO), FRANZA, GIOVANNIELLO, GIUNTA, LIBERATORI, MAISANO GRASSI, MEDURI, NERLI, PINNA, RADÌ, ROGNONI, SARTORI, SENESI e VISIBELLI.

La proposta risulta approvata con 16 voti favorevoli, 3 contrari e 2 schede bianche.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV del nuovo codice della strada**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi della legge 13 giugno 1991, n. 190; parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 08^a, 0006)

Il presidente FRANZA, riferendo alla Commissione, evidenzia l'inopportunità dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV del Codice della strada - prevista per il 1° luglio prossimo - in quanto su di esse la Commissione CEE ha formulato osservazioni in ordine ad accentuate difformità nei confronti della normativa comunitaria vigente. Inoltre, poichè le procedure di rilascio di documenti di circolazione, targhe e patenti - contenute nei titoli III e IV - sono state predisposte tenendo già conto delle modifiche in corso di approvazione, gli uffici pubblici sarebbero costretti ad adeguarsi a disposizioni già superate.

Per questi motivi, con il documento in titolo si propone il differimento di tre mesi dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Apertosi il dibattito, ha la parola la senatrice SENESI, la quale ricorda che una Commissione tecnica costituita dal Governo sta elaborando un progetto di modifica di gran parte del Codice della strada, sul quale le Commissioni parlamentari competenti dovranno esprimere un parere. Pertanto, una proroga di soli tre mesi potrebbe rivelarsi insufficiente. È comunque necessario che il Ministro dei lavori pubblici riferisca quanto prima alla Commissione sullo stato dei lavori della predetta Commissione tecnica.

Il senatore GIUNTA propone di suggerire al Governo una proroga più ampia dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione, sino al gennaio del 1994.

Il senatore FABRIS fa presente che il nuovo codice della strada presenta numerose lacune nella sua formulazione, tali da comprometterne l'applicazione ed auspica pertanto una iniziativa legislativa parlamentare volta a riesaminare l'intera normativa, allo scopo di modificare il Codice della strada, in modo tale da renderlo comprensibile all'opinione pubblica e soprattutto di facile applicazione. Si associa il senatore BOSCO.

Dopo che la senatrice FAGNI si è pronunciata a favore della proposta del senatore Giunta, interviene il senatore PINNA, il quale, considerato che gli errori commessi nell'elaborazione del Codice sono imputabili ai componenti della Commissione di esperti che era stata deputata alla sua redazione, ritiene opportuno che il Governo riferisca sui lavori della Commissione tecnica incaricata della revisione, anche allo scopo di verificare che essa sia composta da esperti diversi da quelli che hanno provveduto alla stesura del Codice.

Conclusosi il dibattito, il presidente FRANZA sottopone alla valutazione della Commissione uno schema di parere favorevole con

osservazioni, nel quale si suggerisce l'opportunità di un ulteriore differimento, al 1° gennaio 1994, delle disposizioni indicate nello schema di decreto e si chiede altresì che sia data immediata comunicazione al Parlamento del testo elaborato dalla Commissione interministeriale per la revisione del Codice, nonchè contemporanea segnalazione delle norme già entrate in vigore e per le quali si è riscontrata una difficoltà di applicazione.

Tale schema di parere, posto ai voti, viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 008 0 00, C 08^a, 0027)

Il presidente FRANZA fa presente che il Ministro Pagani ha comunicato che, per concomitanti impegni presso l'altro ramo del Parlamento, non potrà essere presente alla seduta di domani, nella quale era previsto il dibattito sulle comunicazioni programmatiche rese dallo stesso Ministro nella seduta del 9 giugno, nonchè l'esame dello schema di provvedimento di ristrutturazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Si tratta pertanto di valutare l'opportunità di avviare la trattazione di quest'ultimo provvedimento pur in assenza del Ministro.

Il senatore PINNA, relatore sullo schema di trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni, fa presente che la complessità di questa materia è tale da richiedere un particolare approfondimento e non consente di prescindere dalla presenza del Ministro. Propone pertanto che l'inizio dell'esame venga rinviato ad altra seduta.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA, preso atto della decisione testè assunta dalla Commissione, avverte che la seduta già convocata per domani, 23 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 08^a, 0015)

Il presidente FRANZA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, 23 giugno, alle ore 15,30, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 1993.

Il presidente MICOLINI dà conto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, in data 16 giugno 1993, sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 6.2, 8.0.1 (limitatamente all'ultimo comma), 8.0.2, 8.0.3/1 e 8.0.4 (limitatamente all'ultimo comma) e motivato per la mancata copertura finanziaria. Tale parere suscita non poche perplessità, poichè, a suo avviso, l'eventuale approvazione di detti emendamenti non comporta una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Le riserve manifestate dalla Commissione bilancio comunque potranno essere approfondite nel corso della discussione del disegno di legge di conversione in Assemblea.

Dopo che il relatore RABINO si è associato alle perplessità espresse dal Presidente sul parere della Commissione bilancio, il PRESIDENTE avverte che si passerà pertanto all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 158.

Accogliendo l'invito del relatore RABINO, che ritiene più congrua la formulazione normativa recata dall'emendamento 1.0.2, il presidente Micolini, anche a nome degli altri presentatori, ritira l'emendamento 1.0.1. La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.0.2, con il quale viene introdotto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Con il parere favorevole del relatore è quindi accolto l'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del relatore, con distinte successive votazioni, sono accolti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Dopo una breve illustrazione del relatore, la Commissione accoglie l'emendamento 5.1.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 6.1, sul quale si è espresso favorevolmente il relatore, il relatore RABINO, accogliendo un invito del Presidente, ritira l'emendamento 6.2 riservandosi, eventualmente, di ripresentarlo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Dopo una breve illustrazione del primo firmatario, senatore CIMINO, è accolto, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 7.1.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 8.0.1 dopo che il relatore RABINO lo ha fatto proprio stante l'assenza dei presentatori.

Dopo l'accoglimento dell'emendamento 8.0.2, sul quale il relatore si esprime favorevolmente, il Presidente dichiara decaduto l'emendamento 8.0.2/1, stante l'assenza del presentatore.

Sono quindi accolti, con distinte e successive votazioni e previo parere favorevole del relatore, gli emendamenti 8.0.3/1 e 8.0.3.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto l'emendamento 8.0.4, per l'assenza del presentatore, la Commissione accoglie l'emendamento 8.0.5.

La Commissione conferisce quindi al relatore Rabino il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 158, nel testo integrato dalle modifiche accolte.

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone che, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto venga

rinvio, fissando altresì il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di domani.

Conviene all'unanimità la Commissione.

LOBIANCO ed altri. Riforma della legislazione sul credito agrario (219)

STEFANINI ed altri. Riforma del credito agrario (413)

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che, con nota in data 18 giugno 1993, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato l'assenso del Governo al trasferimento alla sede redigente dei provvedimenti in titolo, già richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, nella seduta del 10 giugno. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in attesa delle determinazioni del Presidente del Senato.

Conviene all'unanimità la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,35.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 16 giugno 1993.

Il presidente COVATTA, prima di passare alla votazione degli emendamenti, avverte che per esigenze di pubblicità, gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge in esame saranno tutti pubblicati sin d'ora in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore MERIGGI, rinunciando ad illustrare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, ritiene tuttavia necessario sottolineare che la logica seguita dal Gruppo di Rifondazione comunista nella presentazione di proposte di modifica al provvedimento in esame è legata ad una estensione del provvedimento ad altri lavoratori, rispetto a quelli compresi nel testo attuale, estensione operata del resto dalla Camera dei deputati già durante la conversione in legge del decreto-legge n. 57.

La senatrice COLOMBO SVEVO illustra quindi l'emendamento 1.4, volto ad estendere ad altre aree i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore MANFROI illustra brevemente gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1 soffermandosi in particolare

sull'emendamento 1.5, volto alla soppressione della lettera b) del comma 1 e sull'emendamento 1.8, volto a precisare il contenuto della norma di cui al comma 2. Illustra quindi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21 e 1.23.

La senatrice PELLEGATTI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico della sinistra all'articolo 1 del decreto-legge, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.6, volto a definire ulteriori criteri per l'individuazione delle aree di intervento già previste dal comma 1 e sull'emendamento 1.9, volto a tenere conto della legge 125 del 1991 sulle pari opportunità. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 1.20 e 1.22.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra gli emendamenti 1.7 e 1.24, presentati dal Governo all'articolo 1 del decreto-legge, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.7, volto a meglio chiarire l'ambito di applicazione della normativa disciplinata dall'articolo 1.

Il senatore COVIELLO illustra l'emendamento 1.01, volto ad affidare al Ministero dell'industria ed al CIPI gli interventi necessari alla ripresa produttiva ed industriale. Illustra quindi l'emendamento 1.0.5, volto ad estendere gli interventi già disciplinati dalla legge n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile. Chiede quindi al Governo chiarimenti sull'emendamento 1.24 in relazione al comma 8-ter sul contenuto del quale non concorda per l'eccezione prevista nei confronti dei servizi domiciliari.

Il sottosegretario AZZOLINI si riserva di approfondire la questione. Sul punto si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il Presidente Covatta ed il Relatore Carrara.

Interviene quindi la senatrice PELLEGATTI che precisa che il testo dell'emendamento 1.0.3 è incompleto, evidentemente per un errore nella presentazione e che deve intendersi identico agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.1.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che illustra l'emendamento 1.0.4, volto alla istituzione di un fondo per il finanziamento delle imprese artigiane con tassi agevolati. Le banche infatti stanno operando una politica di chiusura nei confronti di finanziamenti da concedere alle piccole imprese che potrebbe comportare una serie di fallimenti a catena di queste aziende, in particolare dopo l'istituzione della *minimum-tax*.

I senatori INNOCENTI e COVIELLO fanno proprio l'emendamento 1.3 del senatore Candioto, assente.

Il relatore CARRARA esprime parere favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.1 e contrario sulla prima parte. Si rimette quindi alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 1.3 e sull'emendamento 1.4. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.5

mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.19 e 1.20 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23 e parere favorevole sull'emendamento 1.24. Sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 ritiene infine opportuno ascoltare il parere del Governo.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.1 e favorevole sulla seconda parte. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 e 1.8. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.6. Sugli emendamenti 1.9 e 1.10 esprime parere favorevole in quanto ricompresi concettualmente nell'emendamento presentato dal Governo. Invita quindi il senatore Manfroi a ritirare gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore MANFROI, accogliendo l'invito rivoltogli dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.13 a 1.18 e da 1.21 a 1.23. Esprime poi parere contrario anche su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Si rimette infine alle decisioni della Commissione sugli emendamenti 1.19 e 1.20.

Il presidente COVATTA, in attesa dell'espressione del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 17.

Il presidente COVATTA dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore MERIGGI chiede che l'emendamento 1.1 sia votato per parti separate. Posta ai voti, la prima parte risulta respinta mentre risulta approvata la seconda parte, da inserire nella lettera b) del comma 1 in fase di coordinamento del testo. Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 1.6.

Posta ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 1.3 mentre la Commissione decide di accantonare l'emendamento 1.4. Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.5.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 1.7 e di conseguenza restano assorbiti gli emendamenti 1.9 e 1.10, di analogo contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto aventi analogo contenuto, risultano quindi approvati gli emendamenti 1.19 e 1.20 sui quali, il senatore COVIELLO, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, aveva espresso voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

Il sottosegretario AZZOLINI, accogliendo l'invito del senatore Coviello, modifica l'emendamento 1.24 che viene trasformato in un articolo aggiuntivo all'articolo 1. Inoltre, al comma 1, le parole «al 5 per cento», sono sostituite dalle parole «10 per cento».

Il senatore COVIELLO, ringraziando il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sull'emendamento 1.24 nel testo modificato e ritira l'emendamento 1.0.5. Esprimono quindi il loro voto favorevole sull'emendamento in questione la senatrice PELLEGATTI (che ritira l'emendamento 1.0.6), il senatore STEFANELLI e il senatore MERIGGI (che ritira l'emendamento 1.0.7). Posto ai voti l'emendamento 1.24 risulta accolto.

Si passa quindi alla votazione congiunta (perchè di identico contenuto) degli emendamenti aggiuntivi 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il sottosegretario AZZOLINI reitera l'invito a ritirare gli emendamenti in questione precisando che, per la parte riguardante la normativa sulle partecipazioni statali, il Governo ha provveduto con un emendamento all'articolo 2 mentre, per la parte restante della normativa, ritiene più opportuno operare nel decreto-legge n. 149 del 1993 che si occupa di sostegno alla ripresa industriale.

Il senatore COVIELLO insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1 ed esprime forti perplessità sul parere contrario espresso dalla 5ª Commissione in relazione alla copertura finanziaria.

La senatrice PELLEGATTI si associa alle considerazioni del senatore Coviello ed insiste affinché il Governo rifletta in modo più approfondito sulla proposta emendativa.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il senatore STEFANELLI insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.4.

Il senatore CONDARCURI propone di accantonare l'emendamento 1.0.4. Il senatore Stefanelli si dichiara favorevole alla proposta.

La Commissione delibera quindi in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, in modo particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché dei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico».

1.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «e 5-bis».

1.3

CANDIOTO

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88» aggiungere le parole: «o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia».

1.4

COLOMBO SVEVO, MARNIGA, RAVASIO, ROMEO, MOSCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale, o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico».

1.6

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con carattere di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «di servizi terziari» aggiungere le seguenti: «a favore della piccola e media impresa».

1.8

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, le parole: «per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno,» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

1.9

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incentivi devono favorire l'occupazione femminile, in conformità alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

1.10

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole "sono applicati nella misura del 50 per cento" ed è aggiunta la parola: "non sono dovuti"».

1.11

MANFROI, LORENZI

Al comma 3, dopo le parole: «anche organizzati in forma cooperativa» aggiungere le seguenti: «purchè assoggettate a tutte le norme previste dal codice civile».

1.12

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'impiego dei lavoratori sospesi, all'articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiamato al comma del presente articolo, si intendono soppresse le lettere b) e c)».

1.13

MANFROI, LORENZI

Al comma 4, dopo le parole: «a tutto il territorio nazionale» aggiungere la seguente: «anche».

1.14

MANFROI, LORENZI

Al comma 5, dopo le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

1.15

MANFROI, LORENZI

Al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,» aggiungere le seguenti: «intendendosi ridotta al 30 per cento la riserva di cui al comma 1».

1.16

MANFROI, LORENZI

Al comma 5, dopo le parole: «e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,» aggiungere le seguenti: «intendendosi estesi i benefici di cui al comma 1 a tutto il territorio dello Stato,».

1.17

MANFROI, LORENZI

Al comma 5, dopo le parole: «risultati conseguiti» inserire le seguenti: «Tali decreti dovranno prevedere un potere delle commissioni regionali per l'impiego di deliberare – sentite le agenzie per l'impiego – per selezionare i soggetti cui destinare in modo prioritario gli incentivi, a seconda delle caratteristiche (sesso, età, durata disoccupazione presente a livello regionale e/o territoriale)».

1.18

CONDARCURI, MERIGGI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti».

1.19

CONDARCURI, MERIGGI

Al comma 6, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «, sentite le commissioni regionali per l'impiego,»; dopo le parole: «stipula convenzioni con» inserire le seguenti: «consorzi di comuni e con».

1.20

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 6, dopo le parole: «della legge 31 gennaio 1992, n. 59,» aggiungere le seguenti: «intendendosi estesa la facoltà di cui al comma 1 anche alle regioni a statuto ordinario».

1.21

MANFROI, LORENZI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché».

1.22

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono in contabilità separata dal Fondo generale, al quale viene sottratto il 20 per cento dell'importo per accedere ai contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

1.23

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, non superiore al 5 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

8-ter. Le finalità di cui al comma 8-bis, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

8-quater. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni».

1.24

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, anche in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei

programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), all'uopo integrato con il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPI esercita altresì le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato promuove la conclusione di accordi di programma con il Ministero del tesoro, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, con le regioni nonchè con i soggetti privati operanti nelle aree di intervento individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli accordi di programma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e con quelle attivabili a livello comunitario e locale.

4. All'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti nonchè dalla GEPI S.p.A.

6. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati sulla base dei criteri di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate con la deliberazione del CIPI di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a

carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.0.1

COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, DOPPIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, anche in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), all'uopo integrato con il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPI esercita altresì le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di accordi di programma con il Ministero del tesoro, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, con le regioni

nonchè con i soggetti privati operanti nelle aree di intervento individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli accordi di programma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e con quelle attivabili a livello comunitario e locale.

4. All'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti nonchè della GEPI S.p.A.

6. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate con la deliberazione del CIPI di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.0.2

CONDARCURI, MERIGGI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Al fine di attivare strumenti di intervento per fronteggiare i fenomeni di declino produttivo sul territorio nazionale; in attesa della revisione dell'elenco delle regioni interessate alle azioni dell'obiettivo 1

di cui al regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, della trasformazione dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; della modifica dei criteri che individuano le aree di declino industriale oggetto degli interventi dell'obiettivo 2, il CIPE individua sul territorio nazionale le aree caratterizzate da fenomeni di declino produttivo in base ai criteri di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 il CIPE si riferisce:

a) ai criteri già individuati dal regolamento CEE n. 2052 per gli obiettivi 1 e 2;

b) alle zone che, pur non rientrando tra le aree individuate in base alla lettera a), attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori produttivi determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione;

c) all'esistenza di accertate criticità delle aree citate dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento alle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e alla deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990.

3. Le regioni, singolarmente o in forma associata, indicano al CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto proposte in merito all'individuazione di aree di declino produttivo per i territori di propria competenza».

1.0.3

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione di programmi di interventi rivolti a promuovere nuove iniziative per la riconversione o il sostegno dell'apparato produttivo esistente è istituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato un apposito Fondo per lo sviluppo. Tale Fondo è destinato alla concessione di prestiti a tassi agevolati da concedersi alle aziende artigiane e commerciali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 viene ripartito tra le province con gravi situazioni occupazionali, di sviluppo ritardato o di depressione economica, di fenomeni di degrado sociale economico o ambientale e di mancata valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce a ciascuna provincia una quota del Fondo di cui al comma 1

in proporzione al numero delle aziende commerciali ed artigiane iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La quota del Fondo viene gestita, nell'ambito provinciale, da una commissione composta dalla Giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrata dal prefetto con funzioni di presidente. Compito della commissione è quello di esaminare le richieste e adottare le decisioni di concessione o di diniego.

5. Le aziende interessate ad accedere ai finanziamenti dovranno produrre idonea documentazione attestante il reddito lordo conseguito negli ultimi tre anni di attività, nonché di non essere in protesti bancari e di essere esenti da procedure fallimentari o di concordato. L'importo massimo concedibile non può essere superiore ai due terzi della media del reddito prodotto negli ultimi tre anni di attività.

6. La commissione di cui al comma 4 stipulerà convenzioni con gli istituti bancari della provincia di pertinenza per la concessione di prestiti a tassi agevolati. I prestiti saranno concessi alle imprese artigiane e commerciali ad un tasso non superiore al 6 per cento ed entro il limite massimo di 30 milioni di lire. La differenza tra il predetto tasso e quello richiesto dall'istituto bancario è a carico della quota-Fondo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.0.4

STEFANELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Promozione di nuove imprese giovanili
nel settore dei servizi)*

1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 non superiore al 10 per cento è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1,

comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni».

1.0.5

COVIELLO, MOSCHETTI, DANIELE GALDI, IN-
NOCENTI, POLENTA, CONDARCURI, ROMEO,
CARLOTTO, TANI, DOPPIO, STEFANELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi)

1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 non superiore al 5 per cento è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni».

1.0.6

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Promozione di nuove imprese giovanili
nel settore dei servizi)*

1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 non superiore al 5 per cento è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni».

1.0.7

MERIGGI, CONDARCURI

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono congelati fino al 31 dicembre 1995. Fino a tale data detti crediti costituiranno partecipazione in capitale per la piccola e media industria. Alla copertura degli interessi annui provvede a fondo perduto il Ministero del tesoro attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.1

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il Credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo dotazione della Sezione speciale per il Credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, congiuntamente ai rientri per capitale e interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

2.3

PELLEGGI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.4

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.5

SMURAGLIA, PELLEGGI, DANIELE GALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.6

CONDARCURI, MERIGGI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.7

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.8

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.9

PELLEGGI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI

Sopprimere il comma 4.

2.10

COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Sopprimere il comma 4.

2.11

CONDARCURI, MERIGGI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Per consentire alle società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, nonché la partecipazione a nuove società locali di promozione dello sviluppo nelle aree di crisi e secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.14

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

2.12

COVIELLO, CARLOTTO, DOPPIO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, POLENTA

Sopprimere il comma 5.

2.13

CONDARCURI, MERIGGI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

2.15

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 6, sostituire la data: «31 dicembre 1993» con la data: «31 dicembre 1994».

2.16

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto,
DANIELE GALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS s.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie recate dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752».

2.17

CARLOTTO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale con precedenza per le aree torrese e stabiese e per l'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.18

CONDARCURI, MERIGGI

Al comma 9, sostituire le parole: «nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis».

2.19

PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI
Adalberto, DANIELE GALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli anni 1993-1995, al fine di favorire l'ampliamento dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno e il sorgere di nuove

imprese di servizi sociali e di utilità collettiva, i benefici stabiliti nell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificata dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, destinati a cooperative di produzione e lavoro nonché a società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si impegnano a realizzare progetti per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria nonché la fornitura di servizi, vengono estesi anche a cooperative e società erogatrici di servizi alle persone e di servizi di utilità collettiva, anche se pagati dalla pubblica amministrazione. Per il finanziamento di tali interventi è stabilita la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1993 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

2.20

COVATTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalla regione Emilia Romagna per gli stessi fini, in riferimento al comprensorio dell'Appennino reggiano, interessato a gravi crisi aziendali e dell'occupazione nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.21

GIOVANELLI, LAMA, BORRONI, TRONTI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. Le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1969, n. 1089, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993.

9-ter. Le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sono estese alle aziende commerciali che occupano fino a quindici dipendenti.

9-quater. I termini previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati fino alla data del 31 luglio 1993. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al medesimo articolo possono regolarizzare le proprie posizioni con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 1993, della seconda entro il 30 novembre 1993 e dell'ultima entro il 31 marzo 1994».

2.22

STEFANELLI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA

presso il Centro Ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonchè ad assumere i cinquanta dipendenti del suddetto Centro Ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

9-ter. Le operazioni di cui al comma *9-bis* devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà previa consultazione con le organizzazioni sindacali sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

9-quater. All'onere relativo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

2.23

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

3.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1 sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri»; alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, è integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

3.2

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

3.3

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.4

PELLEGGI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Nello stesso anno 1993 possono, inoltre, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992».

3.5

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992».*

3.6

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, CROCETTA, CARPENEDO, SMURAGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere impegnate - con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice - le somme non utilizzate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, iscritte in conto residui per il 1992».

3.7

CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nello stesso anno 1993 possono, inoltre, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1922».

3.8 COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle autorizzazioni di spesa finalizzate alla ricostruzione dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge n. 178 del 1976, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 115».

3.9 CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nella locuzione: «Istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate» di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi, nella fattispecie, ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti».

3.10 CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 340 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1993, lire 110 miliardi nell'anno 1994 e lire 130 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento di parte delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavori stagionali per lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87, intendendosi sostituita la dichiarazione del Presidente della giunta regionale con i bilanci relativi alla contabilità delle somme precedentemente stanziata».

3.12 MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi

nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.11

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.13COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione Calabria trasmette alle Presidenze delle Camere ed al CNEL entro la fine del 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui alla legge 12 dicembre 1984, n. 664, fino all'entrata in vigore del presente decreto, ed entro il 30 giugno 1996 una relazione sui risultati realizzati col finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.14PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMU-
RAGLIA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale programma di interventi dovrà tenere conto delle modificazioni intervenute nel mercato del lavoro delle aree di riferimento in particolare in relazione ai processi di ristrutturazione in atto nel settore marittimo».

3.15

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Programma di occupazione giovanile negli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali)

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145, una quota del personale da assumere per gli interventi da intraprendere nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo compreso tra i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1995, viene riservata ai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la graduatoria delle liste di collocamento, previa l'attestazione della Commissione regionale per l'impiego di cui al medesimo articolo».

3.0.1

COVIELLO, MOSCHETTI, POLENTA, CARLOTTO,
INNOCENTI, ROMEO, STEFANELLI, TANI,
DANIELE GALDI, DOPPIO, CONDARCURI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Programma di occupazione giovanile in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua:

a) le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato per gli anni 1992 e precedenti che possono essere impegnate nel triennio 1993-1995, da impiegare in interventi per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione urbana e di pubblica utilità, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e dei comuni;

b) i criteri e le modalità degli interventi finalizzati anche alla occupazione alla ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, comunque, all'attuazione di opere di utilità collettiva, di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 141, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in aderenza a quanto previsto dal predetto articolo 23».

3.0.2

COVIELLO, POLENTA, DANIELE GALDI, TANI,
CARLOTTO, MOSCHETTI, INNOCENTI, RO-
MEO, DOPPIO, STEFANELLI, CONDARCURI

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.2

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.3

GUZZETTI

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «L'iscrizione che» sopprimere la parola: «non».

4.4

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori dipendenti delle imprese di assicurazioni sottoposte, dal competente Ministero dell'industria, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa».

4.5

MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a termine ricorrente (stagionale) va ripristinato il diritto di precedenza anche per la chiamata nominativa».

4.6

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme previste della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono abrogate e viene ripristinata la normativa preesistente».

4.7

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i lavoratori occupati presso imprese agricole che per qualunque ragione abbiano di fatto del tutto cessato l'attività da almeno sei mesi e che dallo stesso periodo non ricevono salario, e che non abbiano beneficiato di trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e di quello di mobilità opera di diritto, anche a prescindere dall'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di cassa integrazione straordinaria, a far tempo dalla data di cessazione dell'attività o della corresponsione dell'ultima retribuzione fino alla ripresa della attività ovvero al licenziamento e all'avvio del trattamento di mobilità.

1-ter. Per gli operai agricoli assunti a tempo determinato dalle imprese di cui al comma 1-bis che abbiano prestato negli ultimi ventiquattro mesi di effettiva attività delle imprese stesse almeno 102 giornate lavorative, opera per la durata di un anno a far tempo dalla data di cessazione effettiva di attività dell'azienda, il trattamento di disoccupazione agricola».

4.8

GIOVANELLI, LAMA, BORRONI, TRONTI, GUERZONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le norme sulle imposte dirette previste dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono estese anche all'indennità di mobilità prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.9

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMURAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta la seguente lettera:

e) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».

4.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.10

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in liste di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.11

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.12

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.14

GUZZETTI

Al comma 6, sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,».

4.15

GUZZETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si intende abrogato l'articolo 30 della legge 23 luglio 1991, n. 23, e le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per quanto attiene il maggior punteggio attribuito ai disoccupati delle aree con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale.».

4.16

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente:

“Per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, al Prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine il Prefetto, rilevati i prospetti di cui all'articolo 22, qualora dopo aver inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria”.

6-ter. All'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

“g) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto”.

6-*quater*. All'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole "ad inviare" sono inserite le seguenti: "alla Corte dei conti ed,";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo per ciascuna amministrazione e per ciascuna categoria il numero dei posti in organico e non, i posti riservati agli aventi diritto, il numero dei posti ancora disponibili nonché quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, con invalidi civili od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio".

c) al secondo comma dopo le parole "di cui sopra" sono inserite le seguenti "al prefetto e".

6-*quinquies*. Gli elenchi degli iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e i progetti relativi alle denunce delle aziende private di cui all'articolo 21 e degli enti pubblici di cui all'articolo 22 sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi li pubblicizzano mediante affissione nelle loro sedi, negli spazi aperti al pubblico e nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6-*sexies*. Per i pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette, disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano od omettono di rispettare la legge predetta, si applicano le norme previste dal libro II, titolo II, Capo I, del codice penale».

4.17

MOLINARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.18

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre

1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.19

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.20

GUZZETTI

Al termine del comma 7, aggiungere il seguente periodo: «I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti destinazioni a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali».

4.21

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.22

COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Camere ed al CNEL. Le

competenti Commissioni parlamentari ed il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.23

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993,» con le seguenti: «di lire 20 miliardi e di lire 10 miliardi per l'anno 1993».

4.24

MANFROI, LORENZI

Al comma 8, dopo la parola: «CNEL.» aggiungere le seguenti: «Le Commissioni parlamentari e il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni».

4.25

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA

Al comma 8, sostituire le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti e al CNEL» con le seguenti: «alle Camere ed al CNEL. Le competenti Commissioni parlamentari e il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni».

4.26

GUZZETTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ai fini della valutazione dei titoli si tiene conto degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli espletati nei profili professionali per i quali è bandito il concorso nonchè dell'eventuale superamento di concorsi pubblici per qualifiche almeno pari.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dall'emanazione del

regolamento di cui al comma 10. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni».

4.27

COVATTA

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.28

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, TOSSI BRUTTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.29

STEFANELLI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base

all'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, alla legge n. 261 del 1989, al decreto-legge 21 marzo 1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10.

11-bis. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dalla tabella F della legge finanziaria 1993, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988, per il 1993 e il 1994, mentre per il 1995 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.30

DUJANY

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.31

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.32

GUZZETTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 marzo 1994 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.33

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 comma 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per il quale non si sia già provveduto con precedenti disposizioni di legge, viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730. Al medesimo personale sono estese le disposizioni di cui al comma 11».

4.35

ROMEO, CIMINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.36

ROMEO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è immesso in ruolo compensando eventuali posizioni soprannumerarie con una proporzionale riduzione di posti di altre qualifiche delle dotazioni organiche, onde evitare oneri finanziari aggiuntivi».

4.37

ROMEO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.38

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere

ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già espletati ivi comprese quelle sospese per effetto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e *11-ter* si applicano anche la personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.40

STEFANELLI

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*11-bis.* Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative ai concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e *11-ter* si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova

selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.39

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.41

MOLINARI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7

della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.42

GUZZETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni».

4.43

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati».

4.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3042 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.45

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.46

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati a dare graduale attuazione al predetto obbligo. Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale vengono determinate le modalità della concessione dell'autorizzazione, la quale tiene conto della necessità di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica».

4.47

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna attività produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i

licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione».

4.48 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La medesima facoltà, ai sensi e alle condizioni di cui al comma 11, è riconosciuta alle imprese che, pur avendo prestando domanda, non siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale».

4.49 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel corso della procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno essere valutate le possibilità offerte da accordi sindacali stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto».

4.50 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere alla commissione regionale per l'impiego di poter utilizzare temporaneamente i lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del 20 per cento. La Commissione regionale di controllo, verificata la corrispondenza della richiesta con i dettati del presente comma, concede la necessaria autorizzazione, collaborando alla riuscita dell'iniziativa”.

4.51 MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Coloro che, con qualifica di operaio, da almeno un anno, prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e siano impiegati per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte. La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS. Per l'inquadramento si prescinde dal limite di età».

4.52

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna attività produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. La medesima facoltà, ai sensi e alle condizioni di cui al comma precedente, è riconosciuta all'impresa che, pur avendo presentato domanda, non sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale. Nel corso delle procedure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno essere valutate le possibilità offerte da accordi sindacali stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto”».

4.53

LORENZI, MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: «Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente

articolo. All'uopo si aumentano, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, di una unità i contingenti previsti nei decreti in vigore».

4.54

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici o di pubblica utilità nella provincia di Bolzano)

1. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società, aziende ed enti di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

4.0.1

FERRARI Karl

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Contratti di solidarietà)*. - 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario non superiore al 20 per cento beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

7. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

8. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile».

5.2

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 50 per cento, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. La riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è elevata al 70 per cento quando la riduzione dell'orario di lavoro è superiore al 30 per cento».

5.3

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste».

5.4

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo le parole: «nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti», aggiungere le seguenti: «anche con organizzazioni sindacali a valenza regionale o con i lavoratori dell'azienda».

5.5

MANFROI, LORENZI

Al comma 4, dopo le parole: «ripartito in parti uguali tra», sopprimere le seguenti: «l'impresa medesima e».

5.6

MAGLIOCCHETTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali».

5.7

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali».

5.8

GUZZETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministro del turismo e dello spettacolo» con le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ».

5.9

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le imprese artigiane il contributo di cui al comma 4 può essere cumulato, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione di riferimento, con l'intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto per le finalità di cui al medesimo comma, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

5.11

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, con la medesima disciplina, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

5.10

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 6, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «con la medesima disciplina».

5.12

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELLELLA

Al comma 6, dopo le parole: «può essere corrisposto, altresì,» inserire le seguenti: «con la medesima disciplina,».

5.13

GUZZETTI

Al termine del comma 6, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «o regionale».

5.14

MANFROI, LORENZI

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'intervento proveniente dai fondi bilaterali previsto al presente comma è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e contributiva del contributo di cui al comma 4. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione di orario, dell'intera retribuzione di riferimento».

5.15

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

Al comma 7, dopo le parole: «corredata dell'accordo sindacale», aggiungere le seguenti: «o aziendale».

5.16

MANFROI, LORENZI

Al comma 8, sostituire le parole: «è ridotto a 12 mesi» con le parole: «è abrogato».

5.17

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»

5.0.1

FERRARI Karl, MONTINI, SPERONI, PERINA,
GUZZETTI, DUJANY, RUBNER

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la stipulazione dei patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili nella provincia di Bolzano)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale”».

5.0.2

FERRARI Karl

Art. 6.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. L'indennità di disoccupazione ordinaria di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio 1988, n. 160, è elevata nel 1993 al 30 per cento e nel 1994 al 40 per cento del salario di riferimento. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi benefici previsti dall'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 86, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *part-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

6.1

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per i licenziamenti per fine lavoro l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevata da tre a sei mesi.

2-ter. Per i licenziamenti di cui all'articolo 9 della citata legge n. 427 del 1975, causati non per fine lavoro, ma per le motivazioni dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali è obbligatoria l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, con certificazione dell'ispettorato del lavoro attestante le vere causali, si prevede la proroga fino a dodici mesi dell'indennità di disoccupazione di cui alla citata legge n. 427 del 1975. Alle imprese che attivano tali procedure spetta il pagamento di una mensilità per lavoratore.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991 le parole da: «emanati ai sensi» fino alla fine del comma sono soppresse».

6.2

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.3

TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.4

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», inserire le seguenti: «e facoltativa»

6.5 MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.6 GUZZETTI

Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.7 TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.8 PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.9 MERIGGI CONDARCURI

Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.10 GUZZETTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a

conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.11

COVIELLO, TANI, DOPPIO, POLENTA, CARLOTTO, ROMEO, MOSCHETTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.12

SMURAGLIA, PELLEGGI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché all'Ispettorato del

lavoro ove, nella scelta dei lavoratori, l'impresa collochi in mobilità, per ciascuna figura professionale interessata dalla riduzione di personale, una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata in ciascuna delle predette figure».

6.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

6.14

GUZZETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

6.15

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro».

6.16

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi».

6.17

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.18

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-sexies. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola: "infortuni" sono inserite le seguenti: "nonchè i periodi di astensione obbligatoria per maternità e i periodi di assenza per malattia"».

6.19

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

6.20

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA,
MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

6.21

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A tutti i lavoratori occupati a norma di legge che abbiano una invalidità certificata non inferiore al 70 per cento ed abbiano maturato i requisiti minimi contributivi previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai soli fini delle determinazione dell'entità della pensione, di un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa sempre che non godano di condizioni di maggior favore. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore ai 40 anni. L'onere della maggiorazione del trattamento pensionistico è a carico del Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni».

6.22

MOLINARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) del Consiglio del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968».

6.23

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.24

IL GOVERNO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da

imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

6.25

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 10, sostituire le parole: «prorogato al 31 dicembre 1993» con le seguenti: «prorogato al 30 giugno 1994».

6.26

MAGLIOCCHETTI

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88»; e sopprimere l'ultimo periodo.

6.27SMURAGLIA, PELLEGATTI, TOSSI BRUTTI,
DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PE-
LELLA

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le industrie della difesa sono quelle iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185».

6.28

CANDIOTO

Al comma 10, dopo le parole: «ai lavoratori collocati in mobilità da imprese» inserire le seguenti: «ovunque ubicate».

6.29

MANFROI, LORENZI

Al comma 10, dopo le parole: «minero-metallurgica non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonché meccanico, tessile e dell'abbigliamento».

6.30

MANFROI, LORENZI

Al comma 10, dopo le parole: «non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonchè tessile e dell'abbigliamento».

6.31

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960.

10-ter. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

6.32SMURAGLIA, PELELLA, PELLEGATTI, MINUCCI
Adalberto, DANIELE GALDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960».

6.33

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

6.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-quater. I lavoratori dipendenti di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale in base al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritti nelle liste di mobilità beneficiano del trattamento previsto al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

6.35

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 12, sostituire le parole: «ulteriore periodo di sei mesi» con le seguenti: «ulteriore periodo di dodici mesi».

6.36

MAGLIOCCHETTI

Al comma 13, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di dodici mesi».

6.37

MAGLIOCCHETTI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per l'anno 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, anche non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano riportato condanne e non siano assoggettati a provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, possono usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale previo assolvimento del relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, con i diritti ed i limiti in vigore per quanto riguarda le classi di reddito. Tale contributo per il 1993 è

pari al 5,40 per cento del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente, con un minimo di lire 750.000 per chi non ha redditi tassabili».

6.38

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 2000 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

6.39

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi dipendenti dalle società di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684, sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 684 del 1974, nel limite comunque non superiore a 800 unità».

6.40

IL GOVERNO

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa»; e dopo le parole: «non superiore a 2.000 unità», aggiungere le seguenti: «di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

6.41

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa».

6.42

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 15, sopprimere le parole: «nel limite comunque non superiore a 2.000 unità».

6.43

PELELLA, MINUCCI Adalberto, PELLEGATTI,
DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «2000 unità» con le altre: «800 unità».

6.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandati e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

6.47

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.45

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.46

MERIGGI, CONDARCURI

Sopprimere il comma 16.

6.48

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 17, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali provvedimenti sono estesi alle società Sidermar, Almare, Interlogistica, Finmare».

6.49

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le procedure di indennità di mobilità avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, sono da considerarsi valide ai fini del diritto per l'erogazione dell'indennità stessa. Fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

6.51

BENVENUTI, DANIELE GALDI, TADDEI, PELLE-
GATTI, SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.50

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del

presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.52

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per i periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *part-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

6.53

PELLEGATTI, TADDEI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il periodo di disoccupazione previsto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è aumentato a sei mesi nel caso di licenziamenti per fine lavoro. Viene prorogato fino a dodici mesi per i licenziamenti non per fine lavoro, motivati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con obbligatoria attivazione delle procedure degli articoli 4 e 5 della legge stessa e con certificazione, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della veridicità delle causali e quindi dell'esclusione del "fine lavoro"».

6.54

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato

dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, aggiunte e modificazioni, che siano stati licenziati da imprese dichiarate fallite e/o in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità».

6.55 PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto,
SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per le imprese operanti nei settori o aree indicati nel comma 10 che, al fine di evitare in tutto o in parte il collocamento in mobilità dei lavoratori, presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e/o riconversione aziendale che assicuri anche attraverso la costituzione di nuove società la rioccupazione di almeno 200 lavoratori in esubero e comporti rilevanti investimenti produttivi, non trovano applicazione i limiti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tali ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per un massimo di ulteriori 24 mesi».

6.56 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Compagnie e gruppi portuali)

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 2000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 44 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI, ROGNONI, NERLI, SMURAGLIA

Art. 7.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere le seguenti parole: «. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo comma».

7.1

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo comma».

7.2

MERIGGI CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

“2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti”».

7.3

COVATTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

“2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi

contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

7.4 COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, TANI,
DOPPIO, MOSCHETTI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro».

7.5 COVATTA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese artigiane appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero che occupino almeno 5 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio».

7.6 ROMEO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei settori artigianali in crisi, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio».

7.7 MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese anche artigiane che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non

consecutivi, la durata complessiva dei quali non superiori i ventiquattro mesi in un triennio. Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».

7.8

MERIGGI CONDARCURI

Al comma 6, dopo le parole: «nelle imprese» inserire le seguenti: «anche artigiane»; aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».

7.9

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma *6-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.10

COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, DOPPIO, MOSCHETTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali, ivi comprese quelle alberghiere, che occupino più di 50 addetti e non oltre 200. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti e non oltre 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995».

7.11

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 7 sostituire le parole: «50 addetti e meno di 200» con le seguenti: «5 addetti e meno di 200».

7.12

MANFROI, LORENZI

Al comma 7, sostituire le parole: «imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200» con le seguenti: «imprese esercenti attività commerciali, ivi comprese quelle alberghiere, che occupino più di 50 addetti».

7.13

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Al comma 7, dopo le parole: «e meno di 200», inserire le seguenti: «nonchè alle strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale di cui al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano dichiarato l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223».

7.14

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 7 sostituire le parole: «lire 15 miliardi» con le seguenti: «lire 45 miliardi».

7.15

MANFROI, LORENZI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 non oltre 200 addetti».

7.16

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I periodi di sospensione dal rapporto di lavoro intervenuti in imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'integrazione salariale, ma i cui lavoratori beneficiano di interventi nei casi di riduzione di orario o sospensione erogati da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, ai periodi di disoccupazione».

7.17

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,
PELELLA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in misura pari allo 0,20 per cento dell'aliquota contributiva per cassa

integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"».

7.19

STEFANELLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"».

7.18

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELI GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. -1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in

misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

7.20

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

“Art. 2-ter. - (Assunzione temporanea di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR) - 1. La società Iniziative Sardegna Spa (INSAR) è autorizzata all'assunzione temporanea avente la stessa durata della mobilità, dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità”».

7.21

MANFROI, LORENZI

Al comma 9, sostituire il capoverso 3 con i seguenti:

«3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, in deroga a quanto previsto nella prima parte del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria entro i limiti temporali fissati dalle suddette norme e successive proroghe già vigenti per i lavoratori dipendenti dall'INSAR, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. In deroga a quanto previsto nel primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo al possesso di un'anzianità contributiva minima di 28 anni, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo trova applicazione quanto previsto al secondo periodo del citato comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 223».

7.22

CONDARCURI

Al comma 9, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.23

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione autonoma della Sardegna, l'INSAR s.p.a. è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e proroghe, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

9-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

9-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento ai provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

9-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 9-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

9-septies. Nei confronti dei lavoratori assunti dell'INSAR s.p.a. a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescindendo dalla data di assunzione».

7.24

Cocciu

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione autonoma della Sardegna, l'INSAR s.p.a. è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e che per tutte le fattispecie, non siano stati interessati dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma *9-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e proroghe, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

9-quater. Ai lavoratori di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

9-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

9-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *9-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

9-septies. Nei confronti dei lavoratori assunti dell'INSAR s.p.a. a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescindendo dalla data di assunzione».

7.25

CHERCHI, PINNA, SMURAGLIA, PELLEGGI,
DANIELE GALDI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«*9-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e

successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e che per tutte le fattispecie, non siano stati interessati dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma *9-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

9-quater. Ai lavoratori di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

9-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento ai provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

9-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *9-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.26

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività"».

7.27

PELLEGGI, GIOVANOLLA, DANIELE GALDI,
SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* Per i dipendenti da aziende commissariate in base alla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

7.28

SMURAGLIA, PELLEGGI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Art. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in 30 rate mensili, una somma pari a due volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore”.

8.1

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 4» inserire le seguenti: «, 7, 16».

8.2

PELLEGATTI, BENVENUTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

Sopprimere il comma 3.

8.3

MAGLIOCCHETTI

Sopprimere il comma 3.

8.4

MANFROI, LORENZI

Al comma 3, dopo le parole: «dall'impresa ad altra» aggiungere le seguenti: «appartenente allo stesso gruppo finanziario e/o industriale od avente con essa rilevanti rapporti economici».

8.5

MAGLIOCCHETTI

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Deve essere comunque richiesto il previo consenso del lavoratore interessato, eventualmente assistito dall'associazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca apposito mandato».

8.6

MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e per lire 2.700.000.000 per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9».

8.7

GAROFALO, DANIELE GALDI, PELELLA, PELLE-
GATTI, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Al comma 5, sostituire la parola: «cinquecento» con l'altra: «duecento».

8.8

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 ed al quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

8.9

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Si autorizza l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad agire in qualità di sostituto d'imposta nei confronti dell'erogazione di indennità di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi della legislazione vigente».

8.10

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Procedure in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'ispettorato regionale del lavoro, e acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, delle commissioni regionali per l'impiego, che lo esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 agosto 1972, n. 464, entro i successivi venti giorni”.

2. All'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Nei sessanta giorni successivi all'espressione del parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del comma 5 del presente articolo, il CIPI adotta una decisione in ordine all'approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Qualora l'attività consultiva e istruttoria preliminare alla decisione del CIPI non sia completata entro i termini indicati, i responsabili del procedimento, individuati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata inadempienza, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi”.

8.0.1

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Procedure in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'ispettorato regionale del lavoro, e acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, delle commissioni

regionali per l'impiego che lo esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 agosto 1972, n. 464, entro i successivi venti giorni".

2. All'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nei sessanta giorni successivi all'espressione del parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del comma 5 del presente articolo, il CIPI adotta una decisione in ordine all'approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Qualora l'attività consultiva e istruttoria preliminare alla decisione del CIPI non sia completata entro i termini indicati, i responsabili del procedimento, individuati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata inadempienza, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi".

8.0.2

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della

legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

8.0.3 .

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

8.0.4

DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA, PELLEGATTI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedure per il collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni"».

8.0.5

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedure per il collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ",

ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni"».

8.0.6

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELLEGATTI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «rappresentative sul piano regionale».

9.1

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, e in favore dei datori di lavoro interessati alla loro assunzione, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche».

9.2

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eroga i contributi alle regioni nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, con gli uffici regionali del lavoro, le agenzie per l'impiego e i sindacati, usufruendo delle strutture pubbliche disponibili».

9.3

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali contributi sono utilizzati, in misura da concordare di concerto fra i Ministri della marina mercantile e dei trasporti, ai fini dei corsi professionali previsti dalla convenzione internazionale STCW'78 sui requisiti professionali richiesti al personale marittimo».

9.4

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari».

9.5

COVATTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna i finanziamenti alle regioni e alle province autonome, le quali possono integrare il fondo per: interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate da imprese, gruppi di imprese, organizzazioni sindacali anche a livello aziendale».

9.6

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento».

9.7 COVIELLO, POLENTA, DANIELE GALDI, MOSCHETTI, TANI, CARLOTTO, DOPPIO, INNOCENTI, ROMEO, CONDARCURI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492».

9.8 COVATTA

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «1, 2, 3 e 3-bis».

9.9 COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, DOPPIO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome in rapporto direttamente proporzionale al rapporto occupati-abitante».

9.10 MANFROI, LORENZI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la ripartizione dei fondi alle regioni».

9.11 MANFROI, LORENZI

Sopprimere il comma 12.

9.12

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli».

9.13

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli».

9.14

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. Qualora gli indirizzi di cui al comma 14 non siano determinati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono altresì rapporto di lavoro i rapporti che i datori di lavoro instaurano con gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale ovvero con

gli utenti in uscita dai sistemi di formazione al fine di agevolarne le scelte professionali nel mondo del lavoro, ospitando i predetti utenti nell'ambito delle unità produttive, senza richiedere ad essi l'esecuzione di prestazioni lavorative. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali».

9.15

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. Qualora gli indirizzi di cui al comma 14 non siano determinati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono altresì rapporto di lavoro i rapporti che i datori di lavoro instaurano con gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale ovvero con gli utenti in uscita dai sistemi di formazione al fine di agevolarne le scelte professionali nel mondo del lavoro, ospitando i predetti utenti nell'ambito delle unità produttive, senza richiedere ad essi l'esecuzione di prestazioni lavorative. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali».

9.16

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I rapporti di avviamento, di cui al comma 15, non possono essere instaurati per più di due volte per ciascun soggetto utente. Il datore di lavoro privato non può intrattenere rapporti di formazione professionale con un numero di soggetti superiori al 5 per cento del totale dei dipendenti, con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro».

9.17

MAGLIOCCHETTI

Sostituire la lettera a) del comma 16 con la seguente:

«a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di

lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività».

9.18

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

Alla lettera a) del comma 16 dopo le parole: «datori di lavoro interessati» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali territoriali».

9.19

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PEL-
LELLA

Sostituire la lettera b) del comma 16 con la seguente:

«b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, sentite le organizzazioni sindacali territoriali».

9.20

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 16, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività».*

9.21

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

Al comma 16, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti

formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati a conseguimento dei diplomi universitari».

9.22

COVATTA

Al comma 17, dopo le parole: «suindicati rapporti», aggiungere le seguenti: «compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, ».

9.23

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

Al comma 17, aggiungere infine le parole: «e regionale».

9.24

MANFROI, LORENZI

Al comma 18, sopprimere le parole da: «nonchè ai cittadini extra comunitari» fino alla fine del comma.

9.25

MAGLIOCCHETTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attività di affittacamere)

1. L'attività di affittacamere, esercitata ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è considerata attività non commerciale ai fini della legislazione tributaria e previdenziale».

9.0.1

FERRARI Karl, RUBNER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attività di affittacamere)

1. L'attività di affittacamere, esercitata nella provincia autonoma di Bolzano, è da considerarsi attività marginale, ai sensi della legge provinciale del 15 gennaio 1982, n. 3. Pertanto i soggetti che svolgono

tale attività non sono classificati come esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160».

9.0.2

FERRARI Karl, RUBNER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Lavoratori stagionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.0.3

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Lavoratori stagionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determina-

re la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.0.4

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di

pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4. non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno».

9.0.5

BARBIERI, CANNARIATO, CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, DANIELE GALDI, DE MATTEO, DOPPIO, GRANELLI, INNOCENTI, MOLINARI, MERIGGI, PICCOLI, POLENTA, ROMEO, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

9.0.6

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

9.0.7

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Per ogni lavoratore assunto ai sensi del comma 1, alle aziende private ivi previste è concessa la chiamata nominativa di un lavoratore invalido inserito negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

4. I datori di lavoro sono tenuti a inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

5. Le regioni definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili. Le regioni definiscono altresì, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro.

6. L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono ad ottemperare a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale".

7. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993".

9.0.9

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: "diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica" sono aggiunte le seguenti: "e dalle imprese elettriche degli enti locali".

9.0.10

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Istituzione nelle province autonome di Trento e di Bolzano
di uffici operanti in ambito regionale)*

1. Gli uffici, le strutture amministrative e tecniche ed altri servizi comunque denominati, compresi quelli giudiziari, finanziari, militari dello Stato, di enti di diritto pubblico e di aziende e società private che gestiscono servizi di pubblico interesse, operanti nell'ambito regionale, vengono conservati o istituiti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano con competenza nel rispettivo territorio provinciale».

9.0.11

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Recupero di contributi previdenziali e assistenziali)

1. Il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi mediante ordinanze o decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in conseguenza di eventi calamitosi, deve avvenire senza l'applicazione di interessi o altre penalità. Di conseguenza all'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 marzo 1993, recante disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, sono soppresse le parole «con la corresponsione degli interessi».

9.0.12

LAURIA, SCIVOLETTO, FERRARA Vito, GRECO,
CIMINO, MAISANO GRASSI, GUZZETTI,
CROCETTA, RUSSO Michelangelo, MOL-
TISANTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'ENI Spa)

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono, per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sone corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'ENI Spa)

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetto organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

9.0.14

GUZZETTI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il Ministro per gli affari sociali CONTRI, il Ministro della sanità GARAVAGLIA ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero SAVINO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Gualtieri ed altri: Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Il ministro CONTRI comunica che entro domani sarà a disposizione dei parlamentari il libro bianco sulle tossicodipendenze, predisposto dal Dipartimento affari sociali in vista della Conferenza Nazionale sul tema che si aprirà il 24 prossimo a Palermo.

Il senatore GRASSANI non ritiene utile per le tossicodipendenze fare luogo a finanziamenti a pioggia; occorre invece chiedersi in primo luogo perchè vi è domanda di droga e quindi affrontare in modo serio il fenomeno del grande traffico e dello spaccio di droga. Critica quindi i metodi di cura attualmente adottati negli ospedali nei confronti dei tossicodipendenti, spesso vittime di pregiudizi negativi; ciò dimostra l'assoluta necessità di allargare il più possibile la cura a domicilio.

Il senatore MANARA ritiene che siano stati predisposti fin troppi programmi di intervento, tanto da far avere dubbi sulla reale incidenza degli interventi sui fenomeni. Occorre valutare molto approfonditamente le varie realtà territoriali, per cui appare criticabile la norma che indiscriminatamente privilegia i comuni del Mezzogiorno, allorquando

si dovrebbe tener conto solo della gravità dei fenomeni esistenti. Condivide invece quanto previsto a proposito del personale dei SERT che vede finalmente riconosciuti meriti e professionalità.

Il senatore DIONISI riconosce al Ministro di aver effettuato uno sforzo per modificare le linee di intervento nei confronti del problema delle tossicodipendenze. Il testo in discussione non sembra però essere scaturito da una seria riflessione critica sugli effetti dell'applicazione della legge n. 162 del 1990, che è totalmente fallita. D'altra parte, il 18 aprile scorso si è tenuto un *referendum* che ha abrogato a larga maggioranza talune parti della predetta legge n. 162, imponendo in tal modo un serio ripensamento su tutta la normativa in materia. Questo risultato referendario è il segno di un mutamento della coscienza civile, che si dimostrerà chiaramente anche nella Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze che sta per aprirsi a Palermo. Condivide le critiche espresse al disegno di legge da parte della senatrice Zuffa nella seduta del 16 giugno. Occorre modificare l'immagine dei tossicodipendenti diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, in quanto da lungo tempo persone perfettamente inserite nella società, anche in posizioni importanti, fanno uso di droghe. Si riferisce quindi alla più accreditata letteratura scientifica in materia, e sottolinea che i fenomeni di emarginazione sociale sono il risultato del proibizionismo e non delle sostanze in sé. Tale nuovo approccio al problema sembra farsi strada anche nel mondo degli operatori sanitari, come dimostra un recente documento dell'associazione medici cattolici. Per quanto riguarda il problema delle tossicodipendenze, fa presente che secondo alcune correnti di pensiero scientifico, esso in parte sarebbe da far risalire a fattori biologici. Le negative esperienze finora avutesi nel campo dell'assistenza, dimostrate anche dagli episodi accaduti a San Patrignano, rendono necessaria una formazione specifica del personale, mentre il tossicodipendente va considerato finalmente come un malato bisognoso della somministrazione di certe sostanze. Tra le varie categorie professionali, è quella medica che deve essere più investita di questo mutamento di atteggiamento. Occorrerebbero poi interventi di natura schiettamente sociale, a partire dal risanamento delle periferie degradate delle grandi aree urbane. Per quanto riguarda l'articolo 5, si dichiara contrario a norme di favore, che si renderebbero necessarie comunque anche per molte altre categorie che operano in condizioni di rischio.

Il senatore GARRAFFA, ritiene che per la delicatezza e la complessità della materia, meriterebbe, dopo un approfondito esame in sede referente, di essere trattato in Assemblea. Fa presente che esso di fatto propone la creazione di una struttura deputata ad attuare una legge dello Stato, allorquando tale compito dovrebbe spettare alle istituzioni pubbliche che trattano la materia in via ordinaria; i compiti attribuiti dal disegno di legge al nucleo operativo dovrebbero essere in realtà svolti dal Ministero della sanità, così come appare criticabile il ricambio continuo dei componenti del nucleo operativo, allorquando occorrerebbe il massimo di specializzazione e di esperienza di settore per questo genere di interventi. Non ritiene poi specificate in modo chiaro

le competenze del nucleo operativo. Per tali motivi esprime forti perplessità e sconcerto.

Il ministro CONTRI fa presente che il testo in esame, già inserito nel decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 e nelle successive reiterazioni, è stato di fatto già applicato dal Dipartimento Affari sociali, che non ha però ancora erogato somme. Nell'ultima reiterazione non furono riconosciuti i presupposti di costituzionalità per tali disposizioni, per cui esse furono inserite nel disegno di legge. Fa notare al senatore Dionisi che il disegno di legge è totalmente autonomo dai risultati del *referendum*. Si dichiara pronta a recepire qualsiasi proposta di modifica a condizione di poter portare in porto quanti più progetti possibile dei molti finora pervenuti da tutta Italia.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che si è deciso di fissare il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al 30 giugno prossimo.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per la riforma del Ministero della Sanità

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 12^a, 0004)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente di aver attribuito la massima importanza alla predisposizione rapida di tutti i decreti legislativi perchè scadendo al 30 giugno la delega, non c'era nessun'altra possibilità di pervenire al completamento della riforma del settore, essendo impensabile procedere, per ragioni di tempo, con disegni di legge ordinari. Si è voluto altresì che nei decreti legislativi fossero inserite solo norme generali di principio, rinviando la normativa specifica ai regolamenti, per i quali nella legge di delega non era ovviamente previsto alcun termine. Si ripromette comunque di aprire un confronto con le Commissioni parlamentari anche sui regolamenti. Rivolge un appello alla Commissione per una sollecita espressione dei pareri rilevando come l'attuale struttura del Ministero sia del tutto inadeguata rispetto alla necessaria regionalizzazione del Servizio sanitario. Il Ministero deve essere una struttura snella, organizzata per dipartimenti, che debbono essere modificabili anche sulla base degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e quindi non cristallizzati in un atto con valore di legge, e per servizi, che saranno invece strutture permanenti. Sottolinea quindi l'importanza dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: essa sarà una struttura autonoma, finanziata con la percentuale di Fondo sanitario destinata alla ricerca di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Accenna, poi, agli altri schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo sulla base della legge n. 421 del 1992. Per quanto riguarda

L'Istituto Superiore di sanità, in relazione alle critiche espresse dal relatore, rileva che effettivamente potrebbe essere necessario precisare meglio i compiti degli organi dell'Istituto, evitando comunque che si introducano eccessivi vincoli di funzionamento. Con riferimento agli Istituti zooprofilattici, sottolinea l'opportunità che essi siano configurati come strutture autonome, serventi più regioni, mentre la materia della veterinaria deve rimanere chiaramente in capo al Ministero della Sanità. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debbono essere strutture snelle, non cristallizzate nel loro funzionamento da norme di legge difficilmente modificabili. L'ISPESL deve mantenere il ruolo di istituzione posta in primo luogo a tutela della salute, e quindi collegata al Ministero della Sanità. Considera comunque vincolante il parere che le Commissioni parlamentari daranno sugli schemi di decreti legislativi.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime serie perplessità sulla delegificazione stabilita con il decreto in esame che rasenta l'aperto contrasto con il disposto dell'articolo 97 della Costituzione. Si configura di fatto una sorta di delega impropria per un atto di natura regolamentare, al quale viene rinviata di fatto la normativa organizzativa del Ministero: le prerogative del Parlamento vengono così apertamente lese, per cui o il Governo si dichiara disponibile o riscrivere di fatto il decreto oppure non si potrà esprimere un parere positivo. Non si sa attualmente quali funzioni di gestione potrebbero restare al Ministero, anche alla luce della necessità di abolire l'articolo 6 della legge n. 833 del 1978. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui non vi è traccia nella legge delega, non ha una natura chiara: ci si può chiedere se essa svolgerebbe solo compiti di consulenza o se invece con questo strumento si tenda di fatto ad una riappropriazione a livello centrale di compiti regionali.

Il ministro GARAVAGLIA ritiene che il decreto risponda ad un'assoluta necessità di completamento della riforma. Si augura che le Commissioni parlamentari esprimano al più presto un parere, che sarà da lei considerato vincolante, e ribadisce che i regolamenti saranno fatti conoscere al Parlamento.

Il senatore PULLI ringrazia il Ministro per l'impegno preso di considerare vincolante il parere delle Commissioni parlamentari. Condivide quanto affermato dal Ministro sulla necessità di delegificare il più possibile, allo scopo di evitare di ingessare le strutture pubbliche in normative troppo rigide.

Il senatore MANARA esprime forte preoccupazione per le scelte compiute negli schemi di decreti legislativi. Il parere delle Commissioni non sarà vincolante, e comunque sarà il Governo nella sua collegialità il destinatario dei pareri, per cui le assicurazioni testè date dal Ministro non sono del tutto tranquillizzanti. Dopo aver fatto riferimento alla vicenda dei pareri espressi sul decreto n. 502, rileva la scorrettezza di una procedura che va avanti per normative di livello inferiore alle quali sono attribuite sempre più competenze fino allo svuotamento del

Parlamento. Per quanto riguarda gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si fa riferimento addirittura ad un decreto ministeriale: così da un lato si svuota il Parlamento, e dall'altro si centralizzano le competenze, andando contro le autonomie regionali. Sempre con riferimento allo schema di decreto legislativo sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rileva che all'articolo 7, comma 2 si finanzia a carico dello Stato una struttura appartenente ad uno Stato straniero, quale l'Ospedale Bambino Gesù, mentre al successivo comma 3 assurdamente si esclude l'Ospedale Gaslini di Genova dalla applicazione della normativa sugli istituti. Per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, lo schema di decreto sembra aprire la strada ad una grave confusione di competenze.

Rivolge quindi un appello al Ministro affinché accolga le proposte di modifica che saranno indicate nel parere.

Il presidente MARINUCCI MARIANI sottolinea l'importanza dei pareri che le Commissioni si apprestano a dare, alla luce dell'assicurazione testè data dal Ministro in ordine alla consultazione con il Parlamento anche per la predisposizione dei regolamenti.

Il senatore TORLONTANO fa presente che l'Agenzia prevista all'articolo 5 dovrebbe anche avere il compito di richiamare le Regioni al rispetto delle norme generali. Sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico condivide quanto affermato dal senatore MANARA con riguardo all'ospedale Gaslini di Genova.

Il senatore GARRAFFA condivide quanto affermato dal senatore Manara: troppe volte il Parlamento si è spogliato di propri poteri in cambio di assicurazioni sui decreti delegati o sui regolamenti. Rileva poi che al 30 giugno prossimo viene a scadenza anche il termine per definire il nuovo tariffario, senza che si siano assunte iniziative in proposito. Fa quindi presente che non esiste un periodo transitorio per la entrata in vigore del nuovo sistema delineato dal decreto legislativo n. 502, nonostante una richiesta in tale senso della Commissione. Esprime quindi la propria amarezza per quanto sta avvenendo in ordine ai rapporti tra Commissione e Governo, al di là delle buone intenzioni del Ministero.

Il senatore Raffaele RUSSO esprime consenso per l'atteggiamento assunto dal Ministro che ha dimostrato di voler tenere in massimo conto le indicazioni della Commissione. Il Ministro ha ottemperato ai suoi doveri, e può contare sul sostegno del Gruppo socialista.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PREDISPOSIZIONE DEL TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE
(A 003 0 00, C 12ª, 0001)

Il senatore MARTELLI chiede quando si arriverà alla definizione del nuovo tariffario, che deve essere presentato alle Regioni, le quali avranno poi tre mesi di tempo per applicarlo.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente che il nuovo tariffario è già pronto e sarà inoltrato al Parlamento la prossima settimana.

*SULLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE IN ORDINE ALLA PRESUNTA INTRODUZIONE DI
NUOVI TICKETS SANITARI
(A 003 0 00, C 12ª, 0002)*

Il senatore DIONISI chiede al Ministro quale fondamento abbiano le notizie di stampa sulla prossima istituzione di un *ticket* di 10 mila lire giornaliera sulle degenze ospedaliere.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente che le notizie sulla introduzione di *tickets* sulle degenze ospedaliere sono del tutto prive di fondamento. Si dichiara altresì favorevole alla abolizione dei bollini, a condizione che venga reperita la necessaria copertura finanziaria.

La seduta termina alle ore 18.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il Ministro dell'agricoltura Diana.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Borroni ed altri: «Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione» (408)****Coppi: «Riforma del Ministero dell'agricoltura» (867)****Coviello ed altri: «Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali» (1028)****«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali» (1088)****Gibertoni e Ottaviani: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola» (1261)***(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazioni)*

Il relatore PARISI Vittorio, ricordato l'esito del *referendum* dell'aprile scorso che ha sancito la soppressione del Ministero dell'agricoltura e foreste, rileva come il disegno di legge del Governo adotti la linea della riproposizione di un Ministero dotato di una struttura non propriamente snella.

Si sofferma, quindi, dettagliatamente sul testo unificato adottato dalla Sottocommissione della Commissione agricoltura, esaminando in particolare le parti che più direttamente coinvolgono le competenze in materia ambientale.

L'articolo 1 individua le funzioni del Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali, e fra esse indica l'acquacoltura e la materia veterinaria; l'articolo 2 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente di servizi per la veterinaria fra il Ministero e il Ministero della sanità; l'articolo 3 regola l'organizzazione del Ministero e prevede il riordino degli Istituti di ricerca e sperimentazione in un unico Ente

per la ricerca agro-alimentare e forestale; l'articolo 4 prevede l'istituzione di un albo di esperti in materia di politica agricola e forestale, struttura interessante anche se da valutare più approfonditamente; l'articolo 5 mette a disposizione del Ministro un Reparto operativo dell'Arma dei carabinieri; i successivi articoli 6 e 7 si configurano come norme transitorie: manifesta al riguardo preoccupazioni per il rinvio della riforma del Corpo forestale e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Passando a considerazioni di merito, ritiene che il disegno di legge non si occupi in maniera adeguata delle tematiche ambientali, pure strettamente collegate a quelle agricole; manca l'individuazione di elementi di raccordo fra l'istituendo Ministero ed il Ministero dell'ambiente, che potrebbe ad esempio configurarsi anche nell'ambito dei vari comitati di cui si prevede l'istituzione, ove non sono rappresentate neppure le associazioni ambientaliste.

Lamenta, poi, l'attribuzione della materia della pesca marittima al nuovo Ministero, ritenendo che l'acquacoltura e la pesca postolino per l'adozione di un'ottica più ampia.

Si domanda, infine, quali siano le competenze attribuite al nuovo Ministero in materia venatoria, ritenendo necessaria una specificazione al riguardo; nè sono chiare le attribuzioni in materia di conservazione e sviluppo del territorio di cui all'articolo 1.

Per concludere ritiene necessario che al provvedimento vada assicurato un *iter* quanto più possibile rapido per colmare il vuoto creato dal *referendum* soprattutto a livello di partecipazione italiana alla CEE; il testo unificato, comunque, va migliorato per tenere conto delle problematiche ambientali, studiando in particolare le modalità per un collegamento funzionale fra il nuovo Ministero dell'agricoltura e quello dell'ambiente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BORATTO concorda sulla necessità di una nuova struttura ministeriale che recepisca gli esiti referendari in materia agricola. Una maggiore agilità della struttura e più soddisfacenti rapporti con il Ministero dell'ambiente, considerata la ricaduta ambientale di talune produzioni agricole, sarebbero stati, però, auspicabili.

Con tali osservazioni concorda sul parere favorevole.

La senatrice PROCACCI si dichiara contraria al testo unificato proposto: auspica invece un trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente, consentendogli così di avere una propria articolazione territoriale. Il testo proposto dalla Sottocommissione della 9ª Commissione desta motivi di preoccupazione anche in rapporto all'esteso patrimonio forestale: andrebbe infatti prevista una competenza del Ministero dell'ambiente sulla gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. La pesca in acque interne va risolta con un'impostazione non più solo produttivistica, ma salvaguardando le esigenze di conservazione della ricchezza delle specie; per quanto riguarda l'attività venatoria, andrebbero salvaguardate le funzioni

centrali di indirizzo statale, per rendere possibile la programmazione sul territorio da parte del Ministero dell'ambiente.

Il senatore MONTRESORI dichiara che l'impostazione del testo appare corretta: il Ministero dell'agricoltura va ridisegnato, mentre vanno attribuite al Ministero dell'ambiente alcune funzioni che si vogliono mantenere a livello statale, ricordando che i problemi veterinari, dell'acquacoltura e dei fertilizzanti compenetrano esigenze ambientali ed agricole.

Il senatore ANDREINI chiede se il disegno di legge n. 1088 non sia stato firmato dal Ministro dell'ambiente per dissensi intergovernativi. Giudica poi di discutibile compatibilità con l'esito del *referendum* la permanenza di un ingente apparato ministeriale: meglio sarebbe stato decentrare alle Regioni, mentre lo stesso riferimento al Ministero dell'ambiente crea rischi di ulteriore accentramento.

Il senatore FOSCHI difende la necessità di salvaguardare una struttura centrale, la cui riforma è opportunamente operata con il testo proposto dalla Sottocommissione. Lo snellimento, la creazione dei sei dipartimenti distinti per tematiche e l'apposito reparto operativo dell'Arma dei carabinieri sono elementi positivi in tale direzione, mentre la salvaguardia ambientale richiede una prefigurazione più incisiva: gli organismi collegiali e le conferenze andrebbero introdotti anche in rapporto alle produzioni suinicole ed alle altre ricadute ecologiche della produzione agro-alimentare.

Replica il relatore PARISI Vittorio il quale, nel proporre un parere favorevole con osservazioni, dichiara che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali dovrà essere oggetto di un'apposita osservazione; la struttura del nuovo Ministero non appare sufficientemente snellita ma la questione delle sue dimensioni, nonché quella di taluni compiti che dovrà svolgere, non rientra nell'ambito di competenza della Commissione e sarà oggetto di prese di posizioni dei singoli Gruppi durante l'esame in Assemblea.

Il ministro DIANA ritiene che il Parlamento debba operare per colmare il vuoto creato dal *referendum* dell'aprile scorso in tutta autonomia: solo ove si rendesse impossibile l'approvazione in tempo utile da parte di entrambi i rami del Parlamento, il Governo farebbe ricorso ad un decreto-legge. Quanto al quesito circa l'adeguatezza del testo in esame ad ottemperare all'esito referendario, ritiene che la valutazione debba essere effettuata dalla 1ª Commissione.

La ripartizione delle competenze fra il nuovo Ministero e quello dell'ambiente va definita in maniera chiara, così come vanno definiti i settori di competenza comune: si richiama in proposito dell'acquacoltura, che, a suo dire, costituisce sicuramente attività di allevamento e come tale agricola; la pesca, poi, è stata inserita su istanza delle associazioni professionali: in considerazione della sua valenza alimentare, comunque, l'attribuzione al nuovo Ministero non appare irrazionale.

Rispondendo ad alcuni interrogativi emersi nel corso del dibattito, precisa che la riforma del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stata rinviata in quanto la Sottocommissione ha preferito non ricorrere alla decretazione delegata; il raccordo fra Ministero dell'ambiente e Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali caldeggiato da molti, poi, si potrebbe realizzare nell'ambito del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari, ove sono presenti anche le regioni.

Si sofferma conclusivamente sul tema degli addetti agricoli presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero, la cui istituzione ritiene sia auspicabile per l'Italia; per il Corpo forestale dello Stato vi è una richiesta delle Regioni tesa ad una regionalizzazione: se ciò a suo parere, potrebbe portare ad un ampliamento dell'organico e pertanto va osteggiato, diverso è il discorso per quanto attiene al Ministero dell'ambiente, cui potrebbe utilmente, in raccordo con l'istituendo Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali, fare capo il detto Corpo forestale.

Il presidente GOLFARI propone, quindi, che venga conferito al relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

Con il voto contrario espresso dal senatore TABLADINI e dalla senatrice PROCACCI e col voto favorevole del senatore MONTRESORI, la Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 21,10.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, B 55ª, 0003)

Viene disposta l'attivazione del circuito radiotelevisivo interno con la sala stampa.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 55ª, 0002)

Il presidente GUALTIERI comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della commissione i senatori Saporito e Migone, in sostituzione, rispettivamente, dei senatori Graziani e Pecchioli, dimissionari.

AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA, PREFETTO VINCENZO PARISI

(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

(Vengono introdotti in Aula il Capo della polizia prefetto Vincenzo Parisi, il prefetto Luigi Rossi, direttore centrale della polizia criminale, il questore Mario Fasano, direttore del servizio antiterrorismo).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Vincenzo Parisi, Capo della polizia di Stato.

Il prefetto PARISI svolge una relazione introduttiva sui recenti episodi terroristici di Roma e Firenze e sulle ipotesi di responsabilità allo stato delle indagini. Risponde quindi ai quesiti posti dal Presidente, dai senatori Zamberletti, Frasca, Pierani, Saporito, Boniver, Lopez, Bono Parrino, Migone, Rognoni Carlo e dai deputati Maceratini, Pappalardo, Tortorella, Ciccimessere, Russo Spina e Giuliari.

Il presidente GUALTIERI, ringraziato il prefetto Parisi per il contributo fornito al lavoro della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 23 giugno, alle ore 21, per l'audizione del Direttore del SISDE, prefetto Angelo Finocchiaro.

La seduta termina alle ore 1,05 di mercoledì 23 giugno.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Intervengono il ministro dell'agricoltura e foreste Diana e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993 n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)

(Parere alla 9^a Commissione: parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che premesso è stato già fornito un parere sul testo e su numerosi emendamenti, si tratta ora di esprimersi su una ulteriore proposta emendativa 8.0.2/1, che prevede una spesa di 11 miliardi per la regione Emilia Romagna, da presumersi per il 1993, con copertura sul fondo di solidarietà. A tal riguardo, si ricorda che non è possibile utilizzare un capitolo ordinario prima dell'assestamento. In secondo luogo dall'interrogazione sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato risulta che il capitolo è tutto impegnato, per cui non vi è capienza. Quanto al comma 2, sulla analoga formulazione degli altri emendamenti è stato già fornito un parere contrario. Propone conseguentemente di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

In senso analogo si pronuncia il sottosegretario DE PAOLI.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di pronunciarsi nel senso sopra indicato.

Il senatore COVIELLO chiede di rivedere il precedente parere già reso, nel corso del quale si sono espresse alcune contrarietà su emendamenti, quale è il caso di quello 1.0.1, che trovavano copertura nell'ambito della somma complessiva stanziata nel provvedimento.

Il relatore CARPENEDO ritiene che tale emendamento, ampliando l'area dei benefici, comporti la necessità di un'integrazione della dotazione finanziaria.

In senso analogo si esprime il presidente PAVAN, che precisa che, di conseguenza, nulla è innovato circa il parere già reso sugli emendamenti.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Parere alla 11ª Commissione: parere in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il relatore CARPENEDO osservando che, dopo che in data 16 giugno 1993 è stato espresso un parere sul testo, giungono ora dalla Commissione lavoro gli emendamenti. Di essi molti riproducono parti del decreto-legge precedente sulle quali la Commissione si era espressa in senso contrario, per mancanza di copertura. Altri emendamenti ampliano la platea dei beneficiari delle norme. Altri, infine, pur disponendo di copertura sotto un profilo formale, sono carenti sotto un profilo sostanziale, poichè, come è noto, il decreto-legge n. 155 ha interamente utilizzato le disponibilità del fondo speciale riferite al Ministero del lavoro. Ed essendo il decreto-legge n. 155 intervenuto dopo quello in esame, le prenotazioni, che pure erano state utilizzate nel precedente decreto-legge, ma non lo sono state più in quello n. 148, non possono essere più attinte a fini di copertura di emendamenti.

Il senatore SPOSETTI interviene per affermare che i rapporti di confusione tra il decreto-legge n. 155 e la restante legislazione sono attribuibili interamente alla responsabilità del Governo, che si riflette negativamente sull'attività delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento. Infatti, non è possibile cancellare accantonamenti di fondo speciale utilizzando un decreto-legge. Il giudizio parlamentare in materia già fu negativo lo scorso anno e non può che essere il medesimo anche in questa occasione, tanto più che nella passata vicenda si è dimostrato che il Governo non ha avuto, nella materia, un approccio teso al risparmio, bensì a crearsi riserve di fondi per procedere, nel prosieguo, a nuove spese.

Il presidente PAVAN fa presente che, in ogni caso, poichè il decreto-legge n. 155 è posteriore a quello n. 148, sono esclusivamente

gli accantonamenti utilizzati da quest'ultimo provvedimento che risultano salvati.

Su proposta del relatore CARPENEDO e dopo interventi del sottosegretario DE PAOLI, del presidente PAVAN e dei senatori SPOSETTI (che ritiene si debba esprimere parere favorevole sugli emendamenti che consentano di finanziare le spese per il Belice), REVIGLIO (che si dichiara contrario a incrementare la massa spendibile, con i conseguenti effetti sulla cassa) e GIORGI, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sui seguenti emendamenti: 1.11, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 2.1, 2.17, 2.20, 2.22, 2.23, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.45, 4.48, 4.49, 4.52, 4.53, 4.54, 5.1 (su tale emendamento il parere è condizionato alla soppressione della parola «non», al comma 2), 5.15, 6.1, 6.2, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.25, 6.26, 6.27, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.43, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.0.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.24 (limitatamente al comma 9-septies), 7.25 (limitatamente al comma 9-septies), 7.28, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.0.3, 8.0.4, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.8, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14 (sugli ultimi due emendamenti non disponendosi di elementi per valutare la congruità della quantificazione).

Cossiga ed altri: Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che il disegno di legge mira ad istituire il Parco nazionale de La Maddalena. La copertura è tratta dalla previsione di spesa della legge n. 394 del 1991. In proposito non dovrebbero sorgere problemi, atteso che tale legge prevede un *plafond* complessivo per l'attuazione di un programma triennale di riserve naturali.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN il quale, premesso che è stato già fornito il parere sul testo unificato, fa presente

che si tratta ora di esprimersi su una serie di altri emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito. Sulla base del parere già fornito, non dovrebbero comportare problemi gli emendamenti che incrementano la composizione dei comitati e del consiglio di amministrazione dell'AIMA. Non risultano pervenuti peraltro gli emendamenti che accolgono le condizioni previste nel parere già fornito sul testo.

Ha quindi la parola il ministro DIANA, il quale dichiara che finora il Governo non ha presentato emendamenti perchè il testo è stato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione competente. Quanto al parere della Commissione bilancio, egli ne condivide lo spirito soprattutto per la parte relativa al personale, che potrebbe essere rivisto ristrutturato per un terzo all'incirca. Quanto poi al trasferimento alle Regioni dei fondi, già oggi esso è pari al 65 per cento e si può pensare a stabilire un limite non inferiore all'80 per cento.

Il senatore REVIGLIO fa osservare che sarebbe più logico definire le funzioni che passano alle Regioni e poi fissare la quota di finanziamento.

Il ministro DIANA replica facendo presente che si tratta di un suggerimento che può essere oggetto di attenzione.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente PAVAN di inviare un parere di segno favorevole sugli emendamenti in esame.

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)

(Parere su nuovo testo alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PAVAN, il quale osserva che è stato trasmesso il testo del relatore dell'8 giugno 1993. Esso precisa che presso l'ufficio centrale per i beni librari è istituito l'osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche. Per quanto di competenza si deve osservare che il comma 3, che precisa la dotazione organica del relativo personale e consente una dotazione di due esperti, andrebbe integrato specificando che il personale è tratto dagli organici esistenti del Ministero ovvero, nel caso in cui appartenga ad altre amministrazioni, occorre contestualmente ridurre i relativi organici. Quanto agli esperti la spesa relativa dovrebbe rientrare nel *plafond* complessivo delle spese per esperti del Ministero. Circa l'ultimo comma, esso fa riferimento per gli oneri di funzionamento al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali. Probabilmente, poichè l'osservatorio è istituito all'interno dell'ufficio centrale per i beni librari e la clausola di copertura precisa che la spesa è nei limiti delle ordinarie dotazioni del citato capitolo, una norma siffatta può essere superflua, atteso che il nuovo organismo è una suddivisione interna di uno preesistente.

Con tale osservazioni, la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cossiga (*Doc. IV, n. 105*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Boso (*Doc. IV, n. 134*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Boso (*Doc. IV, n. 135*).

Verifica dei poteri

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Lombardia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 10, 15 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con

- lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
 - COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
 - COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
 - FABBRIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
 - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
 - GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).
 - SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).
 - ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281).
 - e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79.
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
 - CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
 - COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
 - PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
 - FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).

- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante la riforma del Ministero della sanità.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di A/R della Marina per lo sviluppo di una unità navale (SMM 4/93) e per la produzione dell'elicottero EH-101 (SMM 5/93).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 21,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*).
- TRIGLIA ed altri. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368).
- VISCO ed altri. - Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
- Schema di decreto legislativo concernente la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 66).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOCCHI ed altri. - Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per

l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529).

- ZOSO ed altri. - Riordino dei conservatori di musica (1006).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
- GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
 - STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
 - Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
- TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).

II. Esame dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
- DE VITO ed altri. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110).
- CARPENEDO. - Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199).
- FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637).
- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996).

- SCHEDA e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046).
 - Nuove disposizioni per le aree montane (1169).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
 - PELLEGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
 - SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
 - MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

Sui lavori della Commissione

Proposta d'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale
(Seguito).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo per la riforma del Ministero della sanità *(Previe osservazioni della 1^a Commissione).*

- Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore di sanità.
- Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (*Previe osservazioni della 11ª Commissione*).
- Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (*Previe osservazioni della 7ª Commissione*).
- Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti zooprofilattici.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 14,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un*

disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi).

- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 8,30

Procedure informative

Audizione di una rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome.

In sede consultiva

Esame dei seguenti disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
 - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
 - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 20

- I. Audizione del Ministro dell'interno.
 - II. Audizione del Ministro della difesa.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9

- Audizione del presidente della Cassa per gli ufficiali della marina.
 - Audizione del presidente della Cassa per i sottufficiali della marina.
 - Audizione del presidente della Cassa per gli ufficiali dell'aeronautica.
 - Audizione del presidente della Cassa per i sottufficiali dell'aeronautica.
 - Audizione del presidente della Cassa per gli ufficiali dell'esercito.
 - Audizione del presidente del Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'esercito.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria**

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del prof. Bruno Bises, dell'Università degli studi di Pescara e del prof. Luigi Campiglio, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Integrazione dell'Ufficio di presidenza

Elezione di un Vice Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 23 giugno 1993, ore 21

Audizione del Direttore del SISDE, prefetto Angelo Finocchiaro.
